



Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione
**Lo spazio giudiziario europeo in materia civile
nella giurisprudenza italiana ed europea**
Corso T17014-D17201

**La giurisdizione in materia di
obbligazioni extracontrattuali
secondo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione Italiana**

Materiale a sostegno della relazione orale

dott. Franco De Stefano
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

Sommario

PREMESSA NORMATIVA	3
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,	3
REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012	5
ACCERTAMENTO NEGATIVO E LITISPENDENZA	6
Sez. U, Ordinanza n. 12411 del 08/06/2011	6
BREVETTO EUROPEO	6
Sez. U, Ordinanza n. 14508 del 10/06/2013	6
Cass. ord. interl. n. 15539 del 27/07/2016	8
CONCETTO DI DANNO	8
Cass. 30/09/2016, n. 19474	8
CONCORRENZA SLEALE – ACCERTAMENTO NEGATIVO	9
Sez. U, Sentenza n. 20700 del 10/09/2013	9
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA	13
Sez. U, Sentenza n. 14287 del 21/06/2006	13
ESCLUSIONI: ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA	15
Sez. U, Ordinanza n. 14201 del 29/05/2008	15
ESCLUSIONI: INDEBITO OGGETTIVO	15
Sez. U, Ordinanza n. 7428 del 27/03/2009	15
ESCLUSIONI: REGRESSO DEL FIDEIUSSORE	16
Sez. U, Sentenza n. 13905 del 23/07/2004	16
LUOGO IN CUI L’EVENTO DANNOSO È AVVENUTO	16
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245	16
Sez. U, Ordinanza n. 8571 del 28/04/2015	18
Sez. U, Ordinanza n. 8076 del 22/05/2012	19
Sez. U, Ordinanza n. 14654 del 05/07/2011	20
LUOGO IN CUI L’EVENTO DANNOSO È AVVENUTO: IRRILEVANTI LE CONSEGUENZE FUTURE	25
Sez. U, Ordinanza n. 28811 del 27/12/2011	26
NEGOZIAZIONI SU MERCATO MOBILIARE DI TITOLI TOSSICI	26
Sez. U, Ordinanza n. 16065 del 14/07/2014	26
NEGOZIAZIONI SU MERCATO MOBILIARE ITALIANO DI FONDI STRANIERI IRREGOLARI	30
Sez. U, Ordinanza n. 8034 del 08/04/2011	30
Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013	32
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE IN GENERE	32
Sez. U, Ordinanza n. 10896 del 10/07/2003	32
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – LUOGO IN CUI L’EVENTO DANNOSO È AVVENUTO	32
Sez. U, Ordinanza n. 13390 del 11/09/2003	33
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DI ENTE PUBBLICO	34
Sez. U, Ordinanza n. 2926 del 27/02/2012	34
Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19675	39
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 1311 del 19/01/2017	41

PREMESSA NORMATIVA

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale [Gazzetta ufficiale n. L 012 del 16/01/2001 pag. 0001 – 0023]

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;
- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato.

3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

CAPO II

COMPETENZA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 2

1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato

...

membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 3

1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.

Articolo 4

1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.

2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.

Sezione 2
Competenze speciali

Articolo 5

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di

restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;

...

Articolo 6

La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;

3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Articolo 7

Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una

nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)

SEZIONE 2

Competenze speciali

Articolo 7

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

- 1)
 - a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
 - b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
 - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato

membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

...

ACCERTAMENTO NEGATIVO E LITISPENDENZA

Sez. U, Ordinanza n. 12411 del 08/06/2011

Presidente: Vittoria P. Estensore: Tirelli F. Relatore: Tirelli F. P.M. Ceniccola R. (Conf.)
Haus Grund Deutschland Zentralverband Der Deutschen Haus Wohnungs Und (Uva Saverio) contro
Haus Grundeigentum Marketing Consulting Srl ed altri

(Dichiara giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI
A GIUDICE STRANIERO - Litispendenza comunitaria - Art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001
- Identità dell'oggetto e del titolo - Tra domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo della
responsabilità e domanda di risarcimento dei danni - Configurabilità - Sussistenza.

Sussiste litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, tra la causa avente ad oggetto l'accertamento negativo della responsabilità
aquiliana dell'attore e la causa, pendente tra le stesse parti dinanzi al giudice di altro Paese
dell'Unione, proposta dal medesimo soggetto convenuto nell'altro giudizio, avente ad oggetto la
condanna della controparte al risarcimento dei danni.

più specificamente in materia di litispendenza internazionale - in attesa di pronuncia successiva delle
Sezioni Unite - udienza del 7 febbraio 2017

BREVETTO EUROPEO

Accertamento di contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo: sussiste la
giurisdizione del giudice italiano

Sez. U, Ordinanza n. 14508 del 10/06/2013

Presidente: Trifone F. Estensore: D'Alessandro P. Relatore: D'Alessandro P. P.M. Patrone I. (Diff.)
Palomar Medical Technologies Inc. ed altro (Jacobacci ed altri) contro Asclepion Laser Technologies
Gmgh (Nespega ed altro)

(Regola giurisdizione – dichiara la giurisdizione del giudice italiano)

031 BENI - 010 CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - Domanda diretta
all'accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto
europeo - Proposta da società tedesca nei confronti di società straniere prive di sedi, anche secondarie,
in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Domanda
diretta all'accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto
europeo - Proposta da società tedesca nei confronti di società straniere prive di sedi, anche secondarie,
in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.

Sussiste la giurisdizione italiana relativamente alla domanda di accertamento negativo di avvenuta
contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo proposta da una società estera (nella
specie tedesca) nei confronti di società straniere (titolari delle frazioni italiane e tedesche del
medesimo brevetto) prive di sedi, anche secondarie, in Italia, rientrando una tale controversia nella
sfera di applicazione dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, come
interpretato dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5
Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 19550 del 2003
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3657 del 1989 Rv. 463610 - 01

DALLA MOTIVAZIONE:

Ritenuto che le società statunitensi Palomar Medical Technologies Inc. e The General Hospital Corporation propongono regolamento preventivo di giurisdizione esponendo:
di essere state convenute dalla società tedesca Asclepion Laser Technologies GmbH davanti al Tribunale di Roma con domanda di accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo, di cui la seconda società è titolare e la prima è licenziataria esclusiva;
di avere tempestivamente contestato la giurisdizione italiana in quanto la causa era stata promossa da società estera contro due convenute anch'esse straniere, non aventi in Italia la sede, neppure secondaria;
di ritenere applicabile alla fattispecie la L. n. 218 del 1995, art. 3 e dunque, in forza dell'espresso rinvio da questa operato, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, ora, il Reg. CE n. 44 del 2001, il cui art. 5, n. 3, non contemplerebbe alcun criterio di collegamento della causa al foro italiano, del resto - a detta delle ricorrenti - neppure indicato dall'attrice ne' tantomeno provato;
che pertanto le ricorrenti chiedono alle SSUU di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
che si è costituita con controricorso la società tedesca, attrice nella causa di merito;
che, affermata l'applicabilità dell'art. 5, n. 3, del Reg. CE n. 44 del 2001, essa deduce la sicura sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in riferimento sia alle "frazioni italiane" che alle "frazioni tedesche" dei brevetti europei vantati dalle ricorrenti;
che le ricorrenti hanno depositato memoria per l'udienza del 28/2/12, cui il ricorso era stato originariamente fissato, prima di essere tolto dal ruolo, per l'acquisizione di una relazione dell'Ufficio del Massimario, con provvedimento del Primo Presidente Aggiunto del 21/2/12;
che le parti hanno depositato memoria anche per l'udienza del 28/5;
che il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ex art. 366 cod. proc. civ., o, in subordine, per il suo accoglimento.
Ritenuto che l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal P.G., va disattesa in quanto il ricorso contiene l'esposizione sommaria dei fatti della causa (e non di quelli accessori), sufficiente a farne capire l'oggetto;
che, nel merito, la L. n. 218 del 1995, art. 3, fa riferimento alla Convenzione di Bruxelles e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente, e pertanto assume la norma pattizia come criterio di diritto internazionale privato italiano per stabilire la competenza;
che non è in questa sede rilevante stabilire se si applichi la Convenzione o il successivo Regolamento n. 44 del 2001 (come entrambe le parti mostrano di ritenere), considerato che la norma applicabile (art. 5, comma 3, in entrambi i testi), secondo cui in materia di illeciti civili è competente anche il giudice del luogo in cui l'illecito è avvenuto, è sostanzialmente uguale nei due testi;
che è perciò infondata la difesa dei ricorrenti, secondo cui, per il solo fatto che essi non hanno sede in Italia, dovrebbe escludersi la giurisdizione del giudice italiano;
che la Corte di Giustizia UE, nella recente sentenza 25 ottobre 2012, in causa C-133/11, in sede di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5, comma 3, del Regolamento ha statuito che la norma citata va interpretata "nel senso che un'azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione";
che pertanto, in relazione all'accertamento negativo richiesto da Asclepion al Tribunale di Roma, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, come giudice del luogo in cui l'illecito può avvenire, da ritenersi estesa anche alla "frazione tedesca" del brevetto europeo;
che il giudice di merito provvedere anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, che provvedere anche sulle spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 28 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013

Rimessione alla CGUE

Cass. ord. interl. n. 15539 del 27/07/2016

Presidente: Rordorf R. Estensore: Ragonesi V. Relatore: Ragonesi V. P.M. Pratis P. (Conf.)

Bayerische Motoren Werke Ag (Trevisan ed altri) contro Acacia Srl (Esposito)

(Rinvia Corte Giustizia delle Comunità Europee)

048 COMUNITA' EUROPEA - 068 RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Tutela dei disegni e modelli comunitari - Art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/01 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11 - Applicabilità, o meno, a tutte le azioni di accertamento negativo di responsabilità per illecito, compreso quello negativo della contraffazione di disegni comunitari - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

In tema di tutela dei disegni e modelli comunitari, va rimessa alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la questione se l'orientamento dalla stessa espresso con la sentenza del 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11, quanto alla norma di competenza speciale oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, rivesta, o meno, un carattere generale ed assoluto applicabile per ogni azione di accertamento negativo di responsabilità per illecito, ivi compreso quello di accertamento negativo della contraffazione in tema di disegni comunitari, e, quindi, se, in quest'ultima ipotesi, trovi applicazione il foro di cui all'art. 81 del regolamento n. 6/02 del Consiglio del 12 dicembre 2001 o quello di cui al suddetto art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/01, o se sia rimesso all'attore di optare per l'una o l'altra delle giurisdizioni possibili.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 5 n. 3

Regolam. Consiglio CEE del 2002 num. 6 art. 81

Regolam. Consiglio CEE del 2002 num. 6 art. 82

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20700 del 2013 Rv. 627454 - 01

CONCETTO DI DANNO

Cass. 30/09/2016, n. 19474

Pres. Canzio - Est. Travaglino

1. I criteri di cui all'art. 5 del Regolamento 44 (non diversamente da quelli di cui alla corrispondente disposizione della Convenzione di Bruxelles, che disciplina la medesima materia), prevedendo per l'attore, la facoltà di ricorrere a più fori alternativi, rappresentano una deroga, in tema di illecito, al principio generale del foro del convenuto di cui all'art. 2 del citato Regolamento: come tali, essi devono ritenersi di stretta interpretazione.

2. La deroga al criterio generale del foro del convenuto dettata in tema di illecito aquiliano risulta caratterizzata dalla rigida limitazione della sua portata ai casi espressamente previsti dalle singole disposizioni previste in subiecta materia, giusta il costante insegnamento della Corte di giustizia europea (ex aliis, sentenze 1.3.2005 in causa C-281/2002; 10.6.2004 in causa C.168/2002; 15.1.2004 in causa C-433/2001; 27.9.1988 in causa C 189-1987).

3. In particolare, con riguardo al concetto di "danno" rilevante a fini di giurisdizione, tanto la Corte di giustizia quanto queste stesse sezioni unite (in particolare, Cass. 14654/2011 i principi espressi

nell'ampia motivazione adottata in quella sede dovendo essere, nella specie, integralmente confermati) ne hanno con chiarezza delimitato la relativa portata, di tal che il necessario riferimento da compiere, quoad iurisdictionis, è al luogo di verifica dell'evento dannoso, altrimenti definito come luogo del danno cd. iniziale, l'unico destinato ad assumere rilievo a tali fini, senza che spieghino alcuna influenza i diversi luoghi ove si asserisce patito il pregiudizio patrimoniale - con una inammissibile dilatazione del criterio normativo ed una altrettanto inammissibile realizzazione di un incontrollato e incontrollabile forum shopping da parte dell'attore, così vulnerando lo scopo di rafforzamento della tutela giuridica dei soggetti della Comunità sub specie della prevedibilità ed identificabilità ex ante del giudice competente (Corte di giustizia 19.2.2002 in causa C-256/2000).

4. Nella specie, l'evento iniziale di danno lamentato dalle attrici, anche alla luce della prospettazione da esse offerta all'adito Tribunale, risulta indiscutibile conseguenza di condotte (asseritamente illecite e/o fraudolente) tenute dalle convenute nei confronti di una società di diritto olandese avente sede in quello Stato dell'Unione, mentre il successivo fallimento, dichiarato in Italia, della Ciccolella s.p.a. non è altro che una (delle possibili) conseguenze dannose di quell'evento, conseguenza peraltro indiretta e successiva rispetto (alle condotte e) all'evento lamentato, non avendo mai avuto la fallita alcun rapporto diretto con le società olandesi convenute.

Deve, pertanto, essere dichiarato, in accoglimento del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere il giudice olandese competente a conoscere della presente controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

CONCORRENZA SLEALE – ACCERTAMENTO NEGATIVO

Sez. U, Sentenza n. 20700 del 10/09/2013

Presidente: Adamo M. Estensore: Vivaldi R. Relatore: Vivaldi R. P.M. Apice U. (Diff.)

Eurolites Spa (Mittone ed altri) contro Vignal System Sa (Alberini ed altro)

(Cassa e dichiara giurisdizione, App. Torino, 08/07/2008)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -

Concorrenza sleale - Domanda diretta all'accertamento negativo dell'illiceità della condotta (o positivo di liceità della stessa) - Commercializzazione e produzione di prodotti realizzati da società italiana - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

050 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - 012 ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - In genere.

Sussiste la giurisdizione italiana relativamente alla domanda di accertamento negativo dell'illiceità della condotta (ovvero di accertamento positivo della liceità della medesima condotta) e al conseguente risarcimento del danno, proposta da una società italiana in relazione alla commercializzazione e produzione di prodotti da essa realizzati e asseritamente integranti una condotta di concorrenza sleale, rientrando tale controversia nella sfera di applicazione dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11, senza che assuma rilievo l'inversione di ruoli che caratterizza l'azione di accertamento, vertendo l'esame giudiziale, al fine di verificare la competenza giurisdizionale, sui medesimi elementi di fatto e di diritto che giustificano il collegamento con lo Stato nel quale è accaduto il fatto generatore o il danno ovvero vi è il rischio del suo prodursi. (Nella specie, le S.U., in applicazione dell'anzidetto principio, hanno sottolineato che la domanda di accertamento coinvolgeva ogni aspetto della produzione e commercializzazione del prodotto - un faro per auto - e, dunque, assumeva rilievo il luogo, in Italia, in cui tale attività veniva primariamente posta in essere).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 5 n. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14508 del 2013 Rv. 626591-01

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Condotta illecita posta in essere via internet - Art. 5, punto 3, Reg. CE n. 44/2001 - "Locus commissi delicti" - Sede di stabilimento dell'inserzionista - Fondamento.

In tema di giurisdizione, ove la condotta asseritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito internet, il "locus commissi delicti", idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, va individuato - rispondendo all'esigenza di assicurare la raccolta delle prove con maggior facilità - in quello di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 5 n. 3

Legge 21/06/1971 num. 804

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14508 del 2013 Rv. 626591 - 01

DALLA MOTIVAZIONE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia erronea esclusione della giurisdizione italiana (art. 360 c.p.c., n. 1). Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 36 c.p.c., e della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3 e 8, (art. 360 c.p.c., n. 3). Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 56 c.p.c., della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3 e 4, e dell'art. 24 Reg. CE n. 44/2001 (art. 360 c.p.c., n. 3). I tre motivi, esaminati congiuntamente, per l'intima connessione delle censure proposte in riferimento alla giurisdizione, sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.

In primo luogo, va ricordato che in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto.

Hanno, pertanto, il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia ed indipendenza, sia dalle deduzioni delle parti, sia dalle valutazioni del giudice del merito (S.U. ord. 2.4.2007 n. 8095). Dall'esame dell'atto di citazione emerge, con chiarezza, che Eurolites spa, con la domanda proposta, ha chiesto: a) l'accertamento giudiziale della propria condotta in relazione alla produzione e commercializzazione del faro in questione; b) il risarcimento del danno subito in conseguenza della interruzione della sua commercializzazione.

In sostanza, la società attrice ha svolto un'azione di mero accertamento, finalizzata "a far dichiarare che la sua attività di produzione e vendita dei fanalini in questione è perfettamente lecita" (pag. 11 dell'atto di citazione); ed, unitamente a questa, quella di risarcimento del danno subito.

Vignai Systems sa - come emerge dalla lettera in data 17.9.2004 del proprio legale - ha contestato ad Eurolites la produzione e commercializzazione del faro (posteriore) in questione, considerato identico a quello prodotto dalla stessa Vignal Systems sa ("...you are offering and selling a rear lamp which is identical to our client's lamp", aggiungendo che si sarebbe trattato di vera e propria imitazione di quest'ultimo ("There is no doubt that your rear lamp is a true and wilful imitation of our client's LC5").

La circostanza che una tale constatazione fosse avvenuta alla fiera Automechanika di Francoforte, non toglie, né aggiunge nulla alle indicazioni che precedono, costituendo la fiera niente più che l'occasione nella quale era stata individuata la situazione denunciata.

È chiaro, in questo senso, il passo della missiva "During the currently running AUTOMECHANIKA in Frankfort,...". Da ultimo, la missiva menziona, come ulteriore dato ..., anche la pubblicizzazione del fanale sul sito internet della Eurolites spa ("In the meantime we found out that you are advertising this rear light also on your website").

Ed allora, non possono condividersi le conclusioni cui è giunta la Corte di merito, seguendo due linee argomentative alternative. La prima, considerando la natura dell'azione proposta, come di accertamento negativo (di illiceità della condotta), ha ritenuto non configurabile alcun criterio di collegamento.

La seconda, qualificandola come di accertamento positivo (di liceità della stessa condotta), pur ritenendo “astrattamente configurabile il criterio di collegamento in esame (per l’accertamento, in negativo, di un evento dannoso o pericoloso)”, lo ha poi ritenuto in concreto insussistente “per la sua prospettazione, nel caso di specie, come dipendente dalla contestazione di Vignal Systems s.a. sulla base della lettera in data 17 settembre 2004 e del (conseguente) provvedimento del tribunale di Amburgo del 23 settembre 2004...., indubabilmente riguardanti fatti e comportamenti (eventualmente forieri di danno) esclusivamente limitati al territorio tedesco”. Queste conclusioni sono errate.

Da un lato, infatti, deve rilevarsi che è pacifica la natura di accertamento della domanda proposta: se negativo o positivo, poco rileva trattandosi di due prospettive della medesima questione. Dall’altro, il localizzare solo in territorio tedesco le conseguenze dirette dell’azione proposta non appare corretto. A tal fine, è necessario prendere le mosse dalla sentenza n. 133 del 2012, con la quale, con riferimento all’azione di accertamento negativo, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi su questione pregiudiziale, ha affermato che l’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 - concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo, volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione.

Su tale base, quindi, deve essere esaminata la questione di giurisdizione proposta con il ricorso per cassazione. In questa ottica, sono principi ormai consolidati i seguenti:

a) le disposizioni del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema generale e delle loro finalità (v. sentenze del 16 luglio 2009, Zuid - Chemie, C-189/08, Racc. pag. 1-6917, punto 17 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e Martinez, C- 509/09 e C- 161/10, punto 38);

b) il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione di Bruxelles, per cui l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti.

E, nella specie, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 rilevanti, cioè gli artt. 5, punto 3, e 27 del regolamento medesimo, riflettono la stessa sistematica delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e sono, oltretutto, redatte in termini quasi identici;

e) il regolamento n. 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto, consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione Europea, consentendo, nello stesso tempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello davanti al quale può essere citato (v., in particolare, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C- 533/07, Racc. pag. 1- 3327, punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata). Alla luce di tali principi, la Corte di giustizia ha interpretato l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e la sua sfera di applicazione con riferimento all’azione di accertamento negativo.

Ha, così, rilevato che secondo l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la norma di competenza speciale oggetto di tale disposizione è prevista, in termini generali, “in materia di illeciti civili dolosi o colposi”.

E tale formulazione non consente, quindi, di escludere a priori un’azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione della disposizione medesima.

Non solo, ma quel che maggiormente rileva è che - secondo costante giurisprudenza - la regola di competenza speciale prevista in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto dall’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire; il che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e di un’utile economia processuale (v. citate sentenze Zuid - Chemie, punto 24, nonché eDate Advertising e Martinez, punto 40).

E ciò perché, in materia di illeciti civili, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria (v., in tal

senso, sentenze del 1 ottobre 2002, Henkel, C- 167/00, Racc. pag. 1-8111, punto 46, e Zuid - Chemie, cit., punto 24).

Inoltre, è particolarmente significativo ricordare che l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concerne, sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, davanti ai giudici dell'uno o dell'altro di detti luoghi (sentenza del 19 aprile 2012 Wintersteiger, C- 523/10). Pertanto, uno di tali due elementi di collegamento deve essere individuato dal giudice nazionale affinché questi possa dichiararsi competente a conoscere di una controversia in materia di illeciti civili colposi o dolosi.

Si tratta, quindi, di determinare se, malgrado la particolarità di un'azione di accertamento negativo, la competenza giurisdizionale a conoscere di tale domanda possa essere attribuita sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. E, sul punto, la Corte di giustizia ha rilevato che la particolarità di un'azione di accertamento negativo si fonda sul fatto che l'attore chiede di accertare l'assenza dei presupposti della responsabilità da cui risulterebbe il diritto al risarcimento a favore del convenuto.

E, a tal fine, afferma che l'inversione dei ruoli, abitualmente conosciuti in materia di illeciti civili, cui da luogo un'azione di accertamento negativo - per essere l'attore il debitore potenziale di un'obbligazione fondata su un illecito, ed il convenuto la pretesa vittima di tale atto - non è tale da escludere l'azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

Infatti, è ben vero che gli interessi dell'attore nell'azione di accertamento negativo e gli interessi di colui che ha proposto la domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento sono differenti.

Tuttavia, in entrambi i casi, l'esame effettuato dal giudice adito verte essenzialmente sugli stessi elementi di fatto e di diritto. La particolarità dell'azione di accertamento negativo, quindi, non incide sull'esame che il giudice nazionale deve effettuare per verificare la propria competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili colposi o dolosi, trattandosi unicamente di accertare l'esistenza di un elemento di collegamento con lo Stato del foro competente.

Pertanto, se gli elementi in gioco nell'azione di accertamento negativo possono giustificare il collegamento con lo Stato in cui si è verificato il fatto generatore o in cui si è verificato o rischia di verificarsi il danno, il giudice di uno di questi due luoghi può validamente dichiararsi competente ex art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 per conoscere dell'azione, a prescindere dalla questione se l'azione stessa sia stata proposta dalla pretesa vittima dell'illecito civile, ovvero dal debitore potenziale di un'obbligazione sorta dall'illecito stesso.

L'applicazione di questi principi al caso in esame - per l'evidente medesima ratio dell'azione di accertamento negativo rispetto a quella di accertamento positivo - conduce alle seguenti considerazioni. L'azione proposta da Eurolites spa è - come già detto - finalizzata ad accertare la liceità della propria condotta nella produzione e commercializzazione del faro in questione.

La sua produzione e commercializzazione avviene in Italia dove ha sede legale, amministrativa e gestionale la società attrice. La diffida inviata da Vignal Systems sa, con la lettera in data 17 settembre 2004, ha determinato l'interruzione della produzione e commercializzazione del prodotto. Non può, pertanto, condividersi quanto afferma la Corte di merito secondo la quale l'azione proposta sarebbe stata prospettata come "dipendente dalla contestazione di Vignal Systems s.a. sulla base della lettera in data 17 settembre 2004 e del (conseguente) provvedimento del tribunale di Amburgo del 23 settembre 2004, indubbiamente riguardanti fatti e comportamenti (eventualmente forieri di danno) esclusivamente limitati al territorio tedesco". Sotto questo profilo, infatti, è innegabile che la domanda di accertamento proposta da Eurolites spa è conseguenza della diffida intimata, ma i termini della stessa - come sopra riportati - non riguardano solo "fatti e comportamenti" limitati al suolo tedesco, bensì ogni aspetto della produzione e commercializzazione del faro in questione, considerato identico a quello prodotto dalla stessa Vignal Systems sa.

Ed allora, il danno non può che essersi verificato - o rischia di verificarsi, a seguito della interruzione della commercializzazione del prodotto - nel luogo in cui una tale produzione e commercializzazione avviene; vale a dire in Italia, posto che la società produttrice ha sede a Torino.

In conclusione, quindi, una volta che sia stato riconosciuto che l'azione rientra nella sfera di applicazione dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ed individuato il criterio di collegamento in materia di illecito civile, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda

di accertamento proposta (v. anche S.U. ord. 10.6.2013 n. 14508). Per le medesime ragioni, va affermata la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine alla connessa domanda di risarcimento del danno proposta, congiuntamente a quella di accertamento, dalla Eurolites spa.

Le conclusioni cui si è pervenuti, e le ragioni a base delle stesse, rendono superflua la richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 Tratt. CE, della questione circa l'applicabilità dell'art. 5, punto, Reg. CE n. 44 del 2001. Da ultimo, per completezza, va esaminato il profilo - sollevato anch'esso con la lettera del 17.9.2004 di Vignal Systems sa - circa il supposto illecito extracontrattuale ed anticoncorrenziale, consistito nella pubblicizzazione del fanale in questione sul sito internet della Eurolites spa.

Ai fini della individuazione del locus commissi delicti o del fatto generatore del danno, in caso di supposto illecito compiuto via internet, giova sottolineare alcune indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 523 del 19.4.2012. Con tale pronuncia, emessa in sede di risoluzione di questioni pregiudiziali, la Corte di giustizia ha affermato che l'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro, possono essere investiti, sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell'inserzionista. Pur essendo diverso l'oggetto di tutela, alcuni aspetti ed indicazioni tornano utili anche nel caso in esame.

Così il riferimento al luogo del fatto generatore di un danno lamentato, che può costituire un collegamento significativo sotto il profilo della competenza giurisdizionale, per la facilità con cui il giudice di tale luogo può raccogliere le prove ad esso relative. In questa ottica è stato riconosciuto che l'avvio del processo tecnico da parte dell'inserzionista è effettuato... su di un server appartenente al gestore del motore di ricerca utilizzato dall'inserzionista. La Corte ha, però, poi ritenuto - con riferimento alla violazione di un marchio registrato in uno stato membro a causa della comparsa, sul sito Internet di un motore di ricerca, di una pubblicità grazie all'utilizzo di una parola chiave identica a detto marchio - quale fatto generatore, non la comparsa della pubblicità stessa, quanto piuttosto l'avviamento, da parte dell'inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell'annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale. Ora, pur nelle diversità delle fattispecie, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice italiano, sia che si voglia ritenere quale luogo del fatto generatore del danno quello in cui ha sede il server fornitore e gestore del sito web www.Eurolites.it, che è in Italia, sia con riferimento al luogo di stabilimento dell'inserzionista - che è quello in cui è deciso l'avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci - e che, nella specie, deve ritenersi il luogo in cui la società pubblicizza i prodotti che produce e commercializza, in definitiva dove la società ha sede, cioè in Italia.

Conclusivamente, il ricorso è accolto ed è dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

La sentenza è cassata, e la causa è rinviata al tribunale di Torino ai sensi dell'art. 353 c.p.c.. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il ricorso. Dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. Cassa e rinvia la causa, anche per le spese, al tribunale di Torino.

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Sez. U, Sentenza n. 14287 del 21/06/2006

Presidente: Carbone V. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone F. P.M. Maccarone V. (Conf.)

Benza (Acquarone Basso ed altro) contro Ghiglione ed altri (Alpa ed altro)

(Dichiara giurisd. rimette sez.semplici, App. Genova, 11 Marzo 2002)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Azione di responsabilità extracontrattuale per diffamazione internazionale a mezzo stampa - Determinazione

della giurisdizione ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Criterio del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” - Portata, presupposti e condizioni di applicabilità.

Con riferimento al criterio del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” utilizzato dall’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell’illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione, ma non anche al giudice del domicilio della persona offesa o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Stato; sicché, in caso di un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, il soggetto offeso può promuovere l’azione risarcitoria contro l’editore sia dinanzi al giudice dello Stato del luogo di stabilimento dell’editore della pubblicazione, competente a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito nella loro integralità, sia dinanzi al giudice di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della reputazione, il quale è competente a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Legge 21/06/1971 num. 804

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1141 del 2000 Rv. 541247 -

Massime successive: Vedi

Sez. U, Sentenza n. 14287 del 21/06/2006 (Rv. 589917 - 01)

Presidente: Carbone V. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone F. P.M. Maccarone V. (Conf.)

Benza (Acquarone Basso ed altro) contro Ghiglione ed altri (Alpa ed altro)

(Dichiara giurisd. rimette sez. semplici, App. Genova, 11 Marzo 2002)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 091 CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - Proposizione di domanda di un cittadino italiano davanti al giudice italiano nei confronti di italiani e stranieri - Connessione per il titolo - Configurabilità - Effetti - Giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 - Fattispecie in tema di azione risarcitoria conseguente a diffamazione a mezzo stampa estera.

Qualora davanti al giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fondi su una “causa petendi” comune alla domanda formulata nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l’una e l’altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi dell’art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare l’instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la “vocatio in ius” dei diversi litisconsorti in “simultaneus processus”, con la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato l’impugnata sentenza di appello dichiarativa della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, con la quale, nell’affermare che nell’ipotesi di cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano era idonea a realizzare la “potestas iudicandi” nei confronti degli altri convenuti stranieri, era stato tenuto conto del fatto che i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa attraverso la diffusione di un articolo su un giornale tedesco, versandosi, perciò, nell’ipotesi tipica di connessione propria per identità di titolo).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6

Legge 21/06/1971 num. 804

Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7935 del 1990 Rv. 468623 - 01, N. 1 del 1993 Rv. 480131 - 01, N. 5391 del 1995 Rv. 492294 - 01, N. 11526 del 2003 Rv. 565428 - 01

ESCLUSIONI: ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Sez. U, Ordinanza n. 14201 del 29/05/2008

Presidente: Carbone V. Estensore: Morelli MR. Relatore: Morelli MR. P.M. Ciccolo PPM. (Diff.)
Repubblica Federale Germania (Accolti Gil ed altro) contro Repubblica Italiana ed altri (Avv. Gen.
Stato ed altro)

(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Domanda di
indennizzo per arricchimento senza causa - Legge applicabile - Sussistenza delle condizioni
determinanti la giurisdizione del giudice italiano - Onere probatorio a carico dell'attore - Criteri.
In tema di domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta nei confronti di uno
straniero - fermo restando che, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 218 del 1995, si applica la legge
dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione - la prova dell'esistenza delle
condizioni per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano incombe sull'attore, che ha l'onere
di dimostrare, ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 44 del 2001, che la società convenuta ha in Italia la
sede statutaria o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale ovvero, ai sensi dell'art. 3,
un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; né sono applicabili i criteri previsti dall'art. 5 del
citato regolamento, che riguardano la materia contrattuale, alla quale, in difetto di un obbligo
liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra, non è riconducibile la domanda ex art. 2041
cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 61

Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2

Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 3

Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2004 del 1974 Rv. 370263 - 01

ESCLUSIONI: INDEBITO OGGETTIVO

Sez. U, Ordinanza n. 7428 del 27/03/2009

Presidente: Carbone V. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Uccella F. (Diff.)
Cda Datenträger Albrechts GmbH (Basile ed altro) contro Fall. Dvd Emiliana Distribuzione Srl
(Aureli ed altri)

(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Domanda di
indebito oggettivo - Competenza giurisdizionale ai sensi del Regolamento CE n. 44/2001 -
Individuazione - Criterio del foro del convenuto - Applicabilità - Fondamento.

Il giudice al quale spetta la giurisdizione in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo
proposta nei confronti dello straniero va individuato, in difetto di disposizioni espressamente
derogatorie, sulla base del criterio generale del foro del convenuto, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, trattandosi di obbligazione che non
può collocarsi né nell'orbita di quelle "ex contractu", né in quella delle obbligazioni da fatto illecito.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 61

ESCLUSIONI: REGRESSO DEL FIDEIUSSORE

Sez. U, Sentenza n. 13905 del 23/07/2004

Presidente: Grieco A. Estensore: Luccioli MG. P.M. Martone A. (Conf.)

Frahuil (Mocci ed altro) contro Assitalia SpA (Iannotta)

(Cassa senza rinvio, App. Roma, 12 novembre 1997).

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -

Convenzione di Bruxelles - Competenze speciali - Art. 5, punto 3 - Ambito e portata - Fattispecie. Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, e succ. modif., resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, punto 3, della Convenzione medesima postula un elemento segnato dalla non riconducibilità della responsabilità del convenuto alla materia contrattuale ed un ulteriore requisito costituito da uno specifico titolo di responsabilità per danni derivati dalla lesione di un diritto; pertanto, non tutte le obbligazioni non attinenti alla materia contrattuale sono soggette al criterio di collegamento di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione (ciò che finirebbe per configurare quella dei delitti e dei quasi delitti come una categoria residuale, definita per sottrazione rispetto a quella contrattuale), richiedendosi uno specifico riferimento all'area dell'illecito civile. (Enunciando il principio di cui in massima - in fattispecie nella quale il fideiussore italiano, che in forza di contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere aveva pagato i tributi doganali, chiedeva in giudizio l'adempimento in via di regresso nei confronti di una società straniera, con sede in Francia, nella veste di proprietario importatore della merce, estraneo alla stipulazione della fideiussione - le S.U. hanno ritenuto fuori campo il criterio di collegamento di cui al citato art. 5, punto 3, rilevando che la pretesa fatta valere in giudizio dal fideiussore non trovava fondamento nel comportamento illecito dello spedizioniere, atteso che il mancato versamento alla dogana della provvista ricevuta dal proprietario importatore della merce per l'adempimento dell'obbligazione tributaria inerisce al rapporto tra lo spedizioniere stesso ed il proprietario mandante ed alla conseguente responsabilità contrattuale, mentre si pone come fatto causativo dapprima dell'intervento solutorio dell'assicuratore garante, escusso dall'amministrazione finanziaria, e poi, per previsione di legge, della surrogazione di questo e del regresso nei confronti del proprietario importatore).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5

Legge 21/06/1971 num. 804

LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO È AVVENUTO

Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245

Pres. Rovelli, est. Amendola A.

DALLA MOTIVAZIONE:

Con l'unico motivo l'impugnante denuncia violazione degli artt. 2, paragrafi 1 e 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000.

La decisione dei giudici di merito — sostiene — farebbe malgoverno del principio, fissato dalle norme testé richiamate, in forza del quale, in caso di controversie insorte tra soggetti appartenenti all'Unione Europea, ma aventi sede o residenza in paesi diversi, la competenza spetta al giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, ex art. 2, paragrafo 1, Regolamento CE n. 44 del 22 dicembre 2001.

Segnatamente il collegamento tra la controversia proposta da Valbruna e l'autorità giudiziaria italiana era stato impropriamente individuato dalla Corte territoriale nella circostanza che in Italia la società attrice aveva avuto conoscenza della indebita sottrazione dei segreti industriali nonché del comportamento della Flanschenwerbk Bebitz GmbH, oltre ad avere ivi subito l'intero pregiudizio patrimoniale.

Tali affermazioni, viziate da acritica adesione alla ricostruzione dei fatti posta a base della pretesa azionata, sarebbero in contrasto con l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui la locuzione luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, di cui all'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001, in materia di delitti e quasi delitti, va interpretata nel senso di località ove si è prodotta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo a quella in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della stessa (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 luglio 2011 n. 14654). E tanto in continuità con le affermazioni della Corte di Giustizia Europea in punto di necessità di interpretare restrittivamente le competenze speciali, come quella prevista dal menzionato art. 5 della Convenzione.

Aggiunge l'esponente che, anche a volere ipotizzare un suo coinvolgimento nella vicenda dedotta in giudizio, lo sfruttamento delle informazioni indebitamente carpite sarebbe, in ogni caso, avvenuto in territorio tedesco, restandone così esclusa, ancora una volta, la giurisdizione del giudice italiano.

Le critiche non hanno fondamento.

Va premesso che, **secondo il noto e costante orientamento di queste Sezioni Unite, al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana, così come ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Il che implica che nessuna rilevanza hanno le eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, comporti l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito** (cfr. Cass. civ. sez. un. 9 febbraio 2015, n. 2360; Cass. civ. sez. un. 21 maggio 2014, n. 11229; Cass. civ. sez. un. 12 novembre 2012, n. 19600; Cass. civ. sez. un. 4 ottobre 2012, n. 16848).

Orbene non par dubbio che nella fattispecie trova applicazione l'art. 5 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 — sostanzialmente sovrapponibile, in parte qua, all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 — norma che, in deroga al generale criterio del forum litis, prevede che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: ... 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Al riguardo **queste sezioni unite, con orientamento ormai costante a partire dal 2003, hanno negato che il locus commissi delicti sia identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto**. È stato invero a più riprese ribadito, come ricorda la stessa ricorrente, che l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001, innanzi riportato, va interpretato nel senso che per luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire deve intendersi la località in cui si è prodotta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della stessa (cfr. Cass. civ. sez. un. 28 aprile 2015, n. 8571; Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2012, n. 8076; Cass. civ. sez. un. 27 dicembre 2011, n. 28811; Cass. civ. sez. un. 5 luglio 2011, n. 14654; Cass. civ. sez. un. 5 maggio 2006, n. 10312).

La tesi, conforme alla giurisprudenza elaborata in subiecta materia della Corte del Lussemburgo, a far data dalle sentenze Shevill e Marinari del 1995, seguite dalle pronunce Kronhofer del 10 giugno 2004 e Zuid Chemie del 16 luglio 2009, postula **la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza ovvero, tra evento lesivo e danno risarcibile**: il primo, da intendere come pregiudizio di un interesse rilevante per il diritto, funzionale ai fini dell'imputazione del fatto illecito al responsabile; il secondo, indicativo delle conseguenze che la vittima subisce a causa del vulnus inferto alla situazione giuridica di cui è titolare.

Venendo al caso di specie, non par dubbio che la condotta della società tedesca, in tesi qualificabile in termini di illecito aquiliano, si è sostanziata, secondo la ricostruzione dei fatti posta a base della tutela azionata, in un'attività di concorso materiale della stessa nella indebita sottrazione, attraverso l'utilizzazione abusiva del sistema informatico, di files contenenti segreti industriali o notizie comunque riservate. Di talché, contrariamente a quanto sostiene l'impugnante che malamente applica

i principi giurisprudenziali innanzi richiamati, il luogo in cui si è verificata la lesione del diritto della vittima, identificabile in quello in cui essa opera, si trova sicuramente in Italia, mentre a nulla rileva che lo sfruttamento delle informazioni fraudolentemente carpite sia avvenuto e avverrà in territorio tedesco. Tali evenienze appartengono invero all'area del danno-conseguenza il quale, per le ragioni testé esposte, non vale ad attribuire la giurisdizione.

Se tutto questo è vero, non può la ricorrente giovare del richiamo, sicuramente improprio, del giudice di merito "al luogo in cui la società ha avuto conoscenza dell'indebita sottrazione dei segreti industriali", risultando comunque corretta la scelta decisoria operata.

Sez. U, Ordinanza n. 8571 del 28/04/2015

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Bernabai R. Relatore: Bernabai R. P.M. Giacalone G. (Conf.)
Enka Insaat Ve Sanayi As (Corea) contro Frener Reifert Srl ed altro (Fumagalli ed altro)
(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -
Giurisdizione in materia aquiliana ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 - Determinazione
- Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Luogo della condotta e luogo del "danno iniziale" -
Rilevanza del "danno conseguenza" - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il luogo dell'evento dannoso è il luogo della condotta e il luogo del "danno iniziale", essendo irrilevante il luogo del "danno conseguenza". Pertanto, il giudice italiano non ha giurisdizione sulla domanda extracontrattuale (nella specie, per lesione del credito), se all'estero è avvenuta la condotta pregiudizievole (nella specie, indebita escussione di garanzia), essendo irrilevante che in Italia abbia sede la "vittima secondaria", danneggiata solo in via mediata (nella specie, per l'esercizio dell'azione di rivalsa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1950

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Legge 21/06/1971 num. 804

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8076 del 2012 Rv. 622522 - 01, N. 13900 del 2013 Rv. 626468 - 01

DALLA MOTIVAZIONE:

Nella fattispecie in esame trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 1968, "sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", stante la nazionalità turca dell'Enka Insaat Ve Sany A.S. convenuta. In particolare, l'art. 5 (Competenze speciali) - trasfuso poi senza sostanziali modifiche, nell'art. 5 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 - costituisce deroga al generale forum litis, identificato nel luogo di domicilio del convenuto (art. 2, comma 1: "Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato"), disponendo che "il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente ... in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (le lieu où le fait dommageable s'est produit)".

Sotto il profilo della questione di giurisdizione torna quindi rilevante la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza, dovendosi affermare che, in applicazione dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, il luogo dell'evento dannoso coincide sia con il luogo ove l'azione o omissione è stata compiuta, sia con il luogo del c.d. danno iniziale: con simmetrica esclusione, invece, ai soli fini della giurisdizione, della rilevanza dei c.d. danni-conseguenza (Cass., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23593; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., sez. un. civ., 13 dicembre 2005, n. 27403). Al riguardo, questa Corte regolatrice, con orientamento ormai costante a partire dal 2003, volto ad evitare il pericoloso proliferare della prassi del c.d. forum shopping, ha pertanto negato che il locus commissi delicti sia identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto (Cass. sez. un. 5 Luglio 2011 n. 14654). Tesi, questa, conforme alla giurisprudenza in subiecta materia della Corte del Lussemburgo, a far data

dalle sentenze Shevill e Marinari del 1995, seguite dalle pronunce Kronhofer del 10.6.2004 e Zuid Chemie del 16.7.2009. Applicando i predetti principi al caso in esame, si deve quindi escludere la giurisdizione del giudice italiano.

L'azione esperita dalla FRENER & REIFER s.r.l. ha dichiarata natura extracontrattuale, per espressa qualificazione della stessa parte attrice, oltre che per l'assenza di alcun rapporto contrattuale diretto, intercorso tra quest'ultima e la convenuta Enka; ed appare riconducibile, in sostanza, alla fattispecie della lesione aquiliana del credito. In quest'ottica, si rileva che la condotta della creditrice che si assume pregiudizievole è però maturata all'estero: ove sono state escusse, preliminarmente, la garanzia a prima richiesta prestata dalle banche italiane nell'interesse della subappaltatrice FR Russia, e poi la controgaranzia della FR Italia (causa petendi della presente azione di danni). Quest'ultima, in particolare, è stata pagata, in parte, nel Regno Unito - a seguito di pignoramento presso terze banche, National Westminster Bank e Lloyds Bank - e per il saldo, mediante rimessa diretta in favore dell'Enka sul suo conto corrente acceso presso l'Unicredit Bayerische Hypo und Vereinsbank AG in Monaco di Baviera.

Il fatto che dalle banche pignorate sia stata successivamente esercitata la rivalsa in Italia nei confronti della FR Italia, ultimo soggetto inciso nel proprio patrimonio, da adito, quindi, ad un danno-conseguenza: che, per le ragioni suesposte, non vale ad attribuire la giurisdizione al giudice italiano. Alla luce dei predetti principi di diritto appare meritevole di conferma l'indirizzo giurisprudenziale e dottrinario che nega il radicamento della causa nella giurisdizione dello Stato ove si trovano le c.d. "vittime secondarie"; e cioè, i soggetti che dall'evento dannoso abbiano ricevuto conseguenze pregiudizievoli solo in via mediata (Cass., sez. unite, 27 dicembre 2011 n. 28811; Cass. sez. unite 5 luglio 2001 n. 14654): com'è appunto avvenuto nel caso di specie, in cui la società attrice lamenta l'ingiusta lesione del patrimonio in dipendenza dell'azione di regresso susseguente ad un pagamento eseguito da terzi, all'estero, in forza di una garanzia a prima richiesta che si assume indebitamente escussa. Il ricorso dev'essere dunque accolto e per l'effetto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Sez. U, Ordinanza n. 8076 del 22/05/2012

Presidente: Vittoria P. Estensore: Spirito A. Relatore: Spirito A. P.M. Patrone I. (Conf.)
Simgest Intermediazione Immobiliare Spa ed altri (Borghesi ed altro) contro Moody'S Investors Service Inc ed altro
(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Domanda di risarcimento del danno da fatto illecito - Criterio di collegamento di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verifica delle conseguenze future della lesione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire' - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione; ne consegue che l'azione proposta contro una società di 'rating', che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all'ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5 ter

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28811 del 2011 Rv. 620157 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2060 del 2003 Rv. 560401 - 01, N. 2926 del 2012 Rv. 621190 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9533 del 1996 Rv. 500300 - 01, N. 10524 del 1996 Rv. 500822 - 01, N. 10312 del 2006 Rv. 588605 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 14654 del 05/07/2011

Presidente: Vittoria P. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Iannelli D. (Diff.)
Hume (Mordiglia ed altri) contro Micoperi Srl ed altro
(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Domanda di
risarcimento danni - Criterio di collegamento ex art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo
dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verifica dei danni successivi o di residenza del
danneggiato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 5,
n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare
la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - va
interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto
della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le
conseguenze future di tale lesione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il danno asseritamente patito
da una società italiana, in conseguenza di una transazione rovinosa stipulata a Londra da un incaricato
dalla compagnia di assicurazione lussemburghese, doveva ritenersi avvenuto - ai fini della
giurisdizione - in Gran Bretagna).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 386

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27403 del 2005 Rv. 585879 - 01, N. 10312 del 2006
Rv. 588605 - 01

DALLA MOTIVAZIONE:

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Come si è già avuto modo di esporre in narrativa, il petitum immediato della domanda proposta
dalla odierna ricorrente dinanzi ai tribunale ravennate ha ad oggetto tanto la condanna dello Hume, in
solido con la compagnia assicuratrice inglese, al risarcimento dei danni già subiti - onde l'inesattezza
dell'affermazione della ricorrente secondo cui oggetto della domanda risarcitoria sarebbe stato il solo
danno futuro -, sia la condanna del solo Hume a tenerla indenne da qualsiasi esborso conseguente
all'esito dell'arbitrato.

1.3. Causa petendi di tali pretese viene poi esplicitamente individuata dalla Micoperi nel negozio
transattivo stipulata da Charles Hume a Londra nel novembre del 2008, nel corso della fase
preliminare (mediation) svoltasi dinanzi all'autorità giudiziaria inglese. Ne consegue la evidente
riduttività e la sostanziale irrilevanza della prospettazione della ricorrente, strumentalmente volta a
porre l'accento, quoad iurisdictionis, sulla sola domanda di manleva, costruita in termini di condanna
per danno futuro, domanda che (al di là ed a prescindere dalla sua stessa ammissibilità in iure poiché
questione non esaminabile in questa sede - benché, più che di danno futuro, sembrerebbe lecito
discorrere di danno potenziale) l'art. 5, comma 1, n. 3 consentirebbe, secondo l'assunto della
Micoperi, di azionare la pretesa dinanzi al giudice italiano, stante il riferimento al "luogo in cui
l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire".

1.4) È, di converso, convincimento di questa corte regolatrice che, anche con riguardo ai danni futuri,
ovunque essi possano concretamente realizzarsi e prender corpo, ciò che rileva, giusta disposto
dell'art. 386 c.c., sia l'individuazione, quoad loci, della causa petendi (nella specie, la transazione),
intesa come il (decisivo) fatto storico generatore dell'evento di danno, al di là ed a prescindere dalla
concreta localizzazione delle singole conseguenze dannose destinate a verificarsi nel patrimonio del
danneggiato (id est nel suo domicilio ovvero nella sua sede, come la stessa ricorrente mostra di
ritenere quando, nell'atto di citazione - sub 2, lett. b) - asserisce che "i danni subiti e subendi in
conseguenza della condotta illecita del sig. Hume si sono verificati e si verificheranno in Ravenna,
ove la Micoperi ha la sede legale).

2) Con ormai costante orientamento (a far data dalle sentenze Shevill e Marinari del 1995, seguite
dalle pronunce Kronhofer del 10.6.2004 e Zuid Chemie del 16.7.2009) la corte del Lussemburgo ha

sempre escluso che il “luogo ove l’evento dannoso si è verificato o possa verificarsi” sia legittimamente identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risente delle conseguenze pregiudizievoli dell’evento di danno lamentato come ingiusto (al fine di evitare il pericoloso proliferare della prassi del cd. forum shopping). Con altrettanto costante orientamento, questa corte regolatrice, a far data dal 2003, ha puntualmente applicato tale regola iuris, in vicende anche analoghe (danni “da transazione rovinosa”) a quella per la quale è ancor oggi processo, ribadendo che in nessun caso il locus commissi delicti è sovrapponibile a quello in cui si determina l’impoverimento patrimoniale del soggetto che lamenta la ingiusta lesione di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, senza che tale principio soffra eccezioni di sorta con riguardo ai danni futuri, per i quali il criterio di collegamento resta in ogni caso individuato o dal fatto generatore dell’illecito (nella specie, la transazione inglese), ovvero dal luogo ove si sia prodotta la diretta ed immediata lesione del bene protetto (nella specie, il territorio inglese ove la transazione ebbe a perfezionarsi), ancorché gli effetti mediati dell’evento di danno possano diversamente propagarsi nel tempo e nello spazio.

2.1) La ricorrente, con la sua impugnazione, sollecita, in realtà, la corte ad una revisione critica di tale orientamento, con argomentazioni non prive di suggestioni, specie con riguardo al profilo dei danni futuri.

2.2) È peraltro convincimento di queste sezioni unite che l’orientamento ormai consolidatosi in subiecta materia meriti incondizionata conferma, alla luce delle considerazioni che seguono. 3) Le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee sui casi Shevill e Marinari possono ritenersi l’inevitabile approdo di un tormentato itinerario interpretativo che, dal lontano 1976, ha impegnato, non senza oscillazioni, giudici della comunità e non pochi autori, italiani e stranieri, sul tema della determinazione della giurisdizione di uno Stato membro secondo il disposto dell’art 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles (oggi trasfuso, senza sostanziali modifiche, nel regolamento 44/01).

3.1) La norma stabilisce che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente ... in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto (le lieu où le fait dommageable s’est produit)”. Altrettanto noto è che essa costituisce una deroga al principio generale previsto dalla convenzione in tema di forum litis, che viene collocato (art. 2) “nel luogo di domicilio del convenuto”.

3.2) La possibilità della non coincidenza temporale e, soprattutto, spaziale dei vari momenti caratterizzanti l’illecito civile (i “delitti ed i quasi delitti”, secondo la terminologia adottata dal legislatore comunitario) e cioè la condotta, l’evento, il danno è stata, sempre più di frequente, causa dell’insorgere di controversie transnazionali nelle quali l’attore-danneggiato sostiene il suo buon diritto a convenire il danneggiante dinanzi ai giudici del suo paese, assumendo di aver ivi “subito un danno”. Costantemente si replica, da parte convenuta -spesso sollevando la questione della giurisdizione in via preventiva - che una interpretazione restrittiva, di tipo naturalistico, del concetto di “evento dannoso”, al contrario, si impone.

3.3) Utile punto di partenza delle riflessioni che seguiranno va ricercato nella sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 1976, in causa 21.76, tra gli attori olandesi della Bier e della Reinwater e la convenuta francese Mines de potasse d’Alsace. Due società fiamminghe, l’una di gestione di un vivaio di fiori, l’altra con compiti di migliorare la qualità delle acque del fiume Reno citano, dinanzi all’Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, la società francese che, estraendo minerali in Alsazia, versava nel fiume diecimila tonnellate di cloruro di sodio al giorno, sì da cagionare un considerevole aumento del tasso di salinità delle acque. Il giudice olandese di prima istanza si dichiara incompetente, ritenendo di dover individuare l’evento dannoso di cui all’art. 5 comma 3 della Convenzione nell’attività di scarico dei sali effettuata in Francia. Interposto appello dalle società attrici, il Gerechtshof dell’Aja sospende il procedimento, chiedendo alla Corte Europea una pronuncia che chiarisca a reale portata, quoad iurisdictionis della locuzione “evento dannoso”. L’organo giurisdizionale sovranazionale, seguendo itinerari motivazionali di carattere eminentemente pragmatico giunge all’affermazione del principio di diritto secondo il quale “qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante una eventuale responsabilità da delitto o da quasi delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l’espressione luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso. Ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è insorto il danno sia dinanzi al luogo ove si è verificato l’evento dannoso” (Nel testo originale, più specificamente, il giudice comunitario parla di

danno sopravvenuto: l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit" doit être entendue ... à la fois le lieu où le dommage est survenu, et le lieu de l'événement causé").

3.4) All'indomani della pubblicazione della sentenza, la dottrina si trovò profondamente divisa. Si sostenne che la decisione avrebbe consentito di adire il Tribunale, nella cui circoscrizione erano domiciliate, anche alle cd. "vittime secondarie" - identificando con tale termine tutti i soggetti che, dall'evento dannoso, avessero ricevuto conseguenze pregiudizievoli solo in via mediata; si replicò che essa fosse, al contrario, da circoscrivere ai casi in cui fin dall'inizio vi è una scissione dell'evento causale e della prima manifestazione del danno.

Dal suo canto, la giurisprudenza di questa corte, già prima della pronuncia della Corte di giustizia del 1976, aveva avuto modo di affrontare e prendere posizione sul tema: nel procedimento Nagel-Mowlem del 1974 per regolamento di giurisdizione, l'attrice, lamentati i postumi dannosi di un intervento di rinoplastica eseguito in Inghilterra, invocò una pronuncia che affermasse la competenza del giudice italiano, perché "in quel territorio si erano prodotti gran parte dei danni". La Corte, anticipando, sia pur in parte, la soluzione adottata in punto di diritto nella pronuncia Bier, ritenne fondato l'assunto sottolineando come, nel caso di specie, non fosse lecito discorrere di un danno realizzatosi immediatamente, nella sua interezza, come effetto contestuale dell'intervento chirurgico, bensì di un danno progressivo e continuativo, opinando che, "essendo alcune delle conseguenze dannose lamentate - indebolimento della vista, inabilità al lavoro, stato di depressione psichica - prodottesi, secondo l'assunto dell'attrice, nel territorio della Repubblica, il sanitario straniero potesse essere convenuto dinanzi al giudice italiano".

3.5) Tale indirizzo interpretativo sarà riaffermato da questa Corte nella controversia tra la società Truckline Ferries France e l'italiana Siaf, che lamentò di aver subito un danno dal blocco delle proprie attività (e da un successivo ricorso di fallimento) occorsi ad opera della società francese. Queste sezioni unite, premesso un esplicito riferimento alla sentenza 21.76 della Corte di giustizia europea, che pure aveva operato una evidente distinzione tra luogo di verifica dell'evento e luogo di produzione del danno, ribadì, tacitamente, che l'attività dannosa addebitata alla convenuta si era "svolta in Italia".

Non diversa soluzione venne adottata con la pronuncia Volksbank del 1990, che, oltre a ribadire il discutibile principio della sovrapposizione tra luogo dell'evento e luogo delle conseguenze dannose, estenderà la portata della regola di interpretazione enunciata dal giudice comunitario anche al luogo della condotta tenuta dal convenuto, affermando che "la espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" consente, a scelta dell'attore, la citazione del convenuto sia davanti al luogo del giudice ove è insorto il danno (luogo dell'azione delittuosa) sia a quello del luogo ove si è verificato l'evento dannoso". Venne così realizzata una evidente - quanto non condivisibile - *reductio ad unitatem* non solo del concetto di danno - inteso tanto come evento fisico quanto come *deminutio patrimoniale* - quando anche del diverso elemento dell'illecito, la condotta, antecedente logico e cronologico dell'evento.

4) Una inversione di tendenza sembrò cogliersi con la sentenza dell'aprile 1990 nella controversia *Ingenieur bureau Kihm/ Fall. Casazza*. La questione, in punto di fatto, si presentò di notevole complessità (il curatore di un fallimento citò in giudizio in Italia una società svizzera - che aveva sottoposto a sequestro conservativo la somma di 450.000 franchi, di cui la società fallita era creditrice - assumendo che il danno, sotto il profilo delle conseguenze patrimoniali e sotto quello della violazione della *par condicio creditorum* si era, per la sua assistita, verificato in Italia), e verrà risolta nel senso che "se la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero può essere riconosciuta soltanto ove in Italia si sia verificato l'evento dannoso ... è di tutta evidenza che i pretesi fatti illeciti si sono verificati in Svizzera, e che pure in Svizzera si è concretato il danno di cui si pretende il risarcimento". Il *dictum* di queste sezioni unite, nella specifica vicenda, non sembrò peraltro prestarsi ad una interpretazione univoca, potendo, da un canto, apparire un primo accoglimento della concezione (va detto, limitata esclusivamente *quoad iurisdictionis*) del danno-evento, ove si discorre di un "fatto illecito" (evento) e della speculare realizzazione di un pregiudizio (danno) entrambi avvenuti in Svizzera, così che - assumendo il curatore, non senza ragione, che tutte le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli si erano verificate in Italia - parve apparentemente compiuta la scelta in favore di un concetto di danno inteso come lesione ingiusta del bene giuridico protetto (anche se non de tutto escluso apparve - considerati anche i precedenti - una non improbabile opzione per la predicabilità del criterio, già indicato dalla Corte europea con la pronuncia 365.88, dell'immediatezza del danno-pregiudizio: avendo subito il sequestro conservativo del danaro in

Svizzera, era in quel momento ed in quel luogo che la società fallita aveva ricevuto il primo danno patrimoniale “diretto”, tutti gli altri essendone conseguenza solo mediata ed indiretta).

5) La pronuncia Robobar/Finncold, del giugno 1993, segnerà, invece, un nuovo, pericoloso arretramento ermeneutico, oltretutto una scelta di un percorso interpretativo che la stessa Corte di giustizia europea aveva chiaramente mostrato di volere, se non abbandonare, quantomeno sensibilmente limitare: condotta alle sue logiche conseguenze, la tesi sostenuta in questa occasione dalla Corte impose, ancora una volta, di collocare il forum litis immancabilmente (anche) nel luogo di domicilio dell’attore, in patente contraddizione con la disciplina generale in tema di competenza sancita dall’art. 2 della convenzione, che indica nel domicilio del convenuto il criterio-cardine per la proposizione di azioni giudiziali in liti transnazionali. Ed ancora nell’aprile 1995 queste sezioni unite riaffermeranno che “per luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto deve intendersi anche quello in cui si determina l’evento di danno e, quindi, l’impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso, che, in concreto, va individuato in quello dove ha sede la società attrice”.

6) Dal suo canto, la giurisprudenza comunitaria, sino a tutto il 1990, chiamata ad interpretare la reale portata normativa della regola di giurisdizione sancita all’art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, si segnalerà per il tentativo, essenzialmente pragmatico, di conciliare il principio normativo generale del foro del convenuto con l’esigenza “politica” di garantire una chance in più alla parte processualmente meno “forte” delle controversie giudiziarie transnazionali, e cioè l’attore: non diverso significato pare potersi attribuire al “principio della scelta” (appena temperato dalla esclusione dei soggetti indirettamente danneggiati dal fatto) riconosciuta a quest’ultimo tra il foro del luogo di consumazione “fenomenologica” dell’illecito e quello di verifica del danno, inteso come *vulnus* diretto ed immediato ai patrimoni.

6.1) È -come si è avuto modo di rammentare in precedenza - dal 1995 (causa Shevill/Presse Alliance e Marinari/Lloyds Bank), che si assiste al revirement della giurisprudenza della corte europea, ed alla progressiva scomparsa della dicotomia tra le categorie del danno e del pregiudizio patrimoniale - fonte dell’equivoco della non accettabile teoria dell’*electio fori ex latere actoris* -, per riconoscersi rilevanza giuridica soltanto alla prima di esse al fine di determinare la competenza giurisdizionale di uno o piuttosto dell’altro Stato membro. Si dissolvono, così, molte delle ombre che avevano accompagnato la interpretazione della locuzione “evento dannoso”, che (con il tramonto della efficienza causale della categoria del “danno-pregiudizio”) si caratterizza, infine, secondo i contenuti della fattispecie del cd. “danno iniziale”.

7) Lo stesso revirement permea, dal 2003, la giurisprudenza italiana, i cui approdi recenti l’odierno ricorrente chiede, oggi, al collegio di rivedere. Ma proprio all’esito di una rimediazione sul piano strettamente teorico della questione del danno iniziale queste sezioni unite ritengono che l’orientamento ormai consolidatosi presso la corte, sia pur di recente, meriti incondizionata conferma.

7.1) Prendendo le mosse da una - necessariamente sommaria - ricognizione della normativa italiana e della imponente dottrina che abbia affrontato ex professo il tema dell’illecito, sembra difatti possibile pervenire ad una soddisfacente ricostruzione degli aspetti morfologici e funzionali della categoria del torto aquiliano sub specie della sua rilevanza a fini di giurisdizione, onde verificare poi se, ad un esame comparato delle espressioni normative comunitarie, tale ricognizione evidenzii utili e significativi spunti di riflessione che consentano di approdare ad una più razionale ed efficace collocazione, sul piano interpretativo, del concetto di “evento dannoso”. Il tentativo di ricostruire la morfologia dell’illecito quale risulta dal dettato della norma comunitaria, beninteso, va rigorosamente circoscritto al momento processuale della determinazione della competenza giurisdizionale e, dunque, non sottende alcuna interferenza sul piano sostanziale di tale morfologia: è, in altri termini, una ricostruzione soltanto settoriale, alla ricerca di principi operanti esclusivamente *quoad iurisdictionis*.

7.2) È noto come lo studio dell’atto illecito abbia per molti decenni occupato la migliore dottrina italiana, divisa da sempre tra sostenitori della teoria dualistica e fautori di una tricotomia strutturale, condotta-evento-danno, con doppio nesso causale tra primo e secondo e tra secondo e terzo di tali, essenziali elementi del torto aquiliano. La disputa si arricchì notevolmente all’esito della sentenza 14 luglio 1986, n. 184 della Corte costituzionale che, quantomeno limitatamente alla fattispecie del cd. danno biologico, parve ravvivare le voci di chi aveva optato per la categoria del cd. danno-evento (o “evento interno”) come vicenda unitaria, fuori della struttura dell’illecito restando il pregiudizio inteso come danno patrimoniale e morale. Ma la successiva sentenza del giudice delle leggi, chiamato, nel 1994, nuovamente a pronunciarsi sulla costituzionalità degli artt. 2043 e 2059 c.c., si pose, al di là delle espressioni di maniera usate, in rotta di aperta collisione sul tema della struttura dell’illecito,

poiché il ritorno alla esigenza della prova della esistenza e della entità del danno ricondusse quest'ultimo alla sua originaria autonomia concettuale (quella che nella giurisprudenza di questa corte era stata evidenziata già nella celebre sentenza a sezioni unite del 1925). Danno non è più, allora, lesione di un interesse meritevole di tutela, ma piuttosto conseguenza ingiusta (e risarcibile) della lesione. 7.3) Il ritorno al concetto di danno-conseguenza sembrò ai più un ritorno al principio cardine della responsabilità civile, quello secondo il quale essa non si propone fini sanzionatori - come l'illecito penale - bensì scopi risarcitorio-ripristinatore, e parve anche il più aderente alla architettura del fatto illecito voluta dal legislatore italiano del '42 (che, con ogni probabilità, non volle optare per un principio di ontogenesi del danno - il danno come in sé dell'evento - identificandolo invece, all'interno della norma- cardine dell'art. 2043, come categoria filogenetica, riconnessa, cioè, al fatto, ma conseguenza distinta di esso). La sussunzione del fatto nella sfera del rilevante giuridico avviene, allora, proprio in conseguenza del riconoscimento di tale, autonoma sussistenza, poiché l'illecito, senza la ulteriore vicenda della produzione di un danno ingiusto, non "obbligherà il suo autore al risarcimento", caratterizzandosi piuttosto secondo un modello di irrilevanza giuridica (per certi versi parificabile alla inqualificazione giuridica del negozio nullo). Paiono, allora, potersi correttamente individuare gli aspetti morfologici del fatto illecito disciplinato nell'ordinamento italiano nella tricotomia condotta, evento, danno contra ius., quelli funzionali essendo, invece, gli obblighi risarcitori secondo le regole degli artt. 2043 e 2059 c.c.. 8) Così sommariamente ricostruite le linee essenziali della struttura del fatto illecito nell'ordinamento italiano, è necessario interrogarsi sulla possibilità di mutuare, da esse, strumenti adeguati di lettura della norma comunitaria, sempre mantenendosi rigorosamente coerenti con la premessa della assoluta autonomia della regola di giurisdizione.

8.1) Proprio il sistema italiano pare poter offrire un contributo non indifferente a tale indagine esegetica già attraverso una comparazione lessicale del tessuto normativo degli artt. 2043 c.c. da una parte e 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles dall'altra. Recita, difatti, l'art. 2043: "Qualunque: a) fatto, b) doloso o colposo, che cagioni ad altri c) un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Dal suo canto l'art. 5, n. 3 della Convenzione, riprodotto oggi nel regolamento del 2001, sulla premessa che il convenuto domiciliato in uno Stato contraente ben può essere citato in altro Stato contraente, limita tale possibilità di vocatio in ius "in materia di a) delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui b) l'evento dannoso è avvenuto". Profonde appaiono, pertanto, le differenze strutturali tra i due impianti normativi, se l'illecito "domestico" si snoda secondo le scansioni temporali CON DOTTA-EVENTO-EVENTO ILLECITO-EVENTO ILLECITO DANNOSO-EVENTO DANNOSO INGIUSTO, mentre l'illecito pensato quoad iurisdictionis dal legislatore comunitario si colloca entro le più ristrette categorie della CONDOTTA ILLECITA (id est il delitto - il quasi delitto) e dell'EVENTO DI DANNO. Ad una struttura tripartita del nostro sistema normativo fa dunque da contraltro la dicotomia del secondo, e tanto appare già chiaro nel solo soffermarsi al piano strettamente letterale della interpretazione. In entrambi i casi, il momento risarcitorio è fuori dalla morfologia delle fattispecie ma, nel primo sistema, la ingiustizia del danno fa assumere a quest'ultimo dignità di elemento strutturale, poiché, implicando una valutazione anche sostanziale, e non soltanto limitata alla individuazione della competenza territoriale, qualifica l'illecito nella sfera del giuridicamente rilevante; nel secondo sistema, (che non si occupa, ovviamente, di aspetti sostanziali) il concetto di danno ingiusto è del tutto irrilevante, ed il centro gravitazionale dell'illecito si sposta sull'evento, la cui qualifica di "dannoso" altro non significa che "astrattamente lesivo di un bene o interesse giuridicamente tutelati". Può così proporsi una definizione della locuzione "evento dannoso" che, intesa come fatto, causalmente connesso alla condotta, generativo di una concreta lesione del diritto o dell'interesse protetto, consenta il definitivo abbandono dell'equivoco connaturato alle espressioni "danno", "pregiudizio" e quant'altro, definizioni che, inconsapevolmente, potrebbero nuovamente, in futuro, spostare l'asse dell'illecito descritto nella norma comunitaria dall'evento alle conseguenze patrimoniali. 8.2) Ciò consente di individuare, con sufficiente rigore concettuale, la struttura dell'illecito disciplinato a livello comunitario ai (soli) fini di determinazione della competenza giurisdizionale - senza che questa ricostruzione pretenda di incidere minimamente sui problemi di qualificazione strutturale dei singoli diritti interni.

8.3) Così precisati il concetto di "danno diretto" elaborato dalla Corte di giustizia e fatto proprio da questa stessa corte regolatrice, è ripristinato il principio della eccezionalità della collocazione del forum litis al di fuori dello Stato di domicilio del convenuto, e può dirsi definitivamente tramontata quella inaccettabile facoltà di indiscriminata electio fori attribuita all'attore che ancora alcuni anni fa

costituiva la irredimibile conseguenza di una visione non sufficientemente autonoma del concetto di illecito a fini di giurisdizione.

8.4) Nè tale soluzione implica il rischio di vanificare, nella sostanza, la portata della norma speciale, riconducendo la vicenda della competenza giurisdizionale nuovamente ed esclusivamente nell'orbita di attrazione del foro del convenuto. La perplessità, ad una più attenta riflessione, non ha ragion d'essere, perché tradisce l'equivoco di fondo dell'approccio all'analisi degli elementi dell'illecito, confondere e sovrapporre, cioè, il concetto di condotta con quello di evento. La norma comunitaria, invece, va correttamente interpretata nel senso di estendere la competenza giurisdizionale ai casi in cui 1) la condotta si perfezioni in un momento diverso (ed in uno Stato diverso) rispetto all'evento dannoso; 2) l'evento si qualifichi come dannoso in un momento (ed in uno Stato) diverso da quello della sua verifica naturalistica. Quest'ultima proposizione merita - del tutto ovvia risultando la prima - qualche ulteriore chiarimento, onde evitare il rischio di ricadere inconsapevolmente e nuovamente nell'equivoco interpretativo dell'evento inteso come pregiudizio patrimoniale e, di qui, alla predicazione della regola di competenza del forum actoris. L'evento dannoso, ed i comportamenti "delittuosi o quasi-delittuosi" che lo presuppongono, sono, ovviamente, fattispecie astratte di tutela erga omnes previste in ossequio alla regola di comportamento del *ngeminem ledere*. Ma, nel momento in cui sorge la esigenza di determinare la competenza giurisdizionale, esse si sono già relativizzate, hanno, cioè, già chiaramente fissato i due poli soggettivi del danneggiante e del danneggiato. Così, un evento illecito diviene dannoso quando provoca la lesione concreta del bene protetto in relazione a quel determinato soggetto che si fa attore nel processo che va ad intentare. Utilizzando, al fine di migliore comprensione, una vicenda concreta tratta proprio dall'esperienza della giurisprudenza comunitaria, e cioè il più volte citato caso Bier/Mine de potasse d'Alsace, la società mineraria francese compie una attività fisica di scarico di sali minerali nel Reno (condotta); ne consegue il fatto naturale dell'immissione dei sali nel fiume (evento); questo fatto risulterà anche illecito (perché contrario alle norme antinquinamento previste dall'ordinamento francese), ma, ciononostante, ancora indifferente rispetto all'attore Bier. Esso diventerà rilevante (evento dannoso) solo al momento del contatto dell'acqua salinizzata con la coltivazione dei fiori della società olandese. E che ciò sia vero è confermato dal fatto che, ove per ipotesi le acque del fiume, in territorio francese, fossero state oggetto di scarico di una sostanza, da parte di altra ditta, che avesse assorbito per una qualche reazione chimica i sali precedentemente versati, ecco che nessun evento dannoso si sarebbe prodotto per la coltivatrice di fiori dei Paesi Bassi. Si coglie così, in tutta la sua portata, l'importanza della soluzione che riconnetta al termine "lesione del diritto protetto" una indispensabile connotazione di concretezza, e che non sovrapponga il concetto di evento dannoso né a quello di atto genericamente illecito né, per converso, a quella di *prejudice subi*. Proseguendo nell'esempio, se la coltivazione di fiori della società con sede in Olanda si fosse trovata sulle sponde del Reno in Germania, la scelta del forum *litis* sarebbe stata, per l'attrice, tra la Francia e la Germania stessa, gli Stati, cioè, di domicilio del convenuto (art. 2) o di luogo di verifica dell'evento dannoso (art. 5 n. 3). Si limita, così, sensibilmente il problema della *multiplicatio fori*, secondo l'auspicio della giurisprudenza comunitaria, ma non si vanifica del tutto la deroga speciale al principio del foro del convenuto, lasciando all'attore la concreta possibilità di scelta del giudice in quei casi in cui realmente una condotta abbia determinato il prodursi o di un evento dannoso diversamente dislocato, ovvero di una pluralità di eventi dannosi (e non di semplici conseguenze patrimoniali plurime, benché dirette, di un unico evento).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la corte ritiene di dover confermare la propria giurisprudenza in tema di individuazione della competenza giurisdizionale internazionale. Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate.

LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO È AVVENUTO: IRRILEVANTI LE CONSEGUENZE FUTURE

Sez. U, Ordinanza n. 28811 del 27/12/2011

Presidente: Vittoria P. Estensore: Spirito A. Relatore: Spirito A. P.M. Iannelli D. (Conf.)
Banco Popular Espanol Sa (Pozzi ed altro) contro Fai Service Società Cooperativa (Campaila ed altro)

(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Domanda di risarcimento danni da fatto illecito - Criterio di collegamento di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verifica delle conseguenze future della lesione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in riferimento ad una controversia di risarcimento danni promossa da una società italiana nei confronti di una banca avente sede in Spagna, fondata sul comportamento asseritamente illecito di quest'ultima consistente nel permettere il versamento di somme, da parte di debitori della detta società, su di un conto corrente mai acceso da quest'ultima presso una sede di detta banca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14654 del 2011 Rv. 618070 - 01

NEGOZIAZIONI SU MERCATO MOBILIARE DI TITOLI TOSSICI

Sez. U, Ordinanza n. 16065 del 14/07/2014

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Patrone I. (Conf.)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft ed altro (Castellani ed altro) contro Marciana Finanziaria s.p.a. ed altri

(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Domanda unitaria contro istituti bancari, alcuni aventi sede in Italia, per il risarcimento del danno da negoziazione di "titoli spazzatura" del gruppo Parmalat - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Nei confronti di tutti i convenuti - Fondamento.

La controversia promossa da soggetti investitori nei confronti di istituti bancari, alcuni dei quali aventi sede in Italia, per il risarcimento del danno cagionato dalla negoziazione di "titoli spazzatura" del gruppo Parmalat, la cui insolvenza quegli istituti avrebbero occultato con atti convergenti, appartiene alla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi di tutti i convenuti, sia a norma dell'art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44/2001, per l'unitarietà della domanda, che giustifica il cumulo soggettivo, sia a norma dell'art. 5, n. 3, del Regolamento medesimo, per lo stretto collegamento tra la controversia e l'Italia, quale luogo dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8076 del 2012 Rv. 622522 - 01, N. 26937 del 2013 Rv. 628677 - 01

DALLA MOTIVAZIONE:

1. Ai fini della decisione del presente regolamento, i fatti giuridicamente rilevanti sul piano sostanziale e processuale risultano i seguenti:

- Allegra Finanz ed altre società attrici (tutte, tranne la qui costituita Marciana Finanziaria S.p.a., aventi sede all'estero) hanno convenuto davanti al Tribunale di Milano le odierne ricorrenti, le ricorrenti incidentali ed altre banche ed imprese finanziarie, al fine di sentirle condannare, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito del dissesto delle società del Gruppo Parmalat;

- La causa petendi della proposta azione aquiliana si identifica nella attribuzione, alle odierne ricorrenti (oltre che alle altre banche convenute) di una condotta (rectius, di più condotte diacronicamente dislocate) consistita nell'aver finanziato un gruppo industriale in stato di decozione al solo fine di trarre profitto, trasferendo il rischio economico delle operazioni intraprese sul mercato finanziario con il gruppo Parmalat su investitori e risparmiatori ingannati circa il reale stato di solvibilità del gruppo stesso. Allegano, in particolare, le attrici oggi resistenti dinanzi a questa Corte di aver acquistato strumenti finanziari (titoli azionari, titoli obbligazionari e preference share) emessi da società di quel gruppo e di aver maturato, in conseguenza del dissesto della Parmalat e della sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria, ingentissime perdite a seguito di tre precise operazioni finanziarie: 1) Un equity collar swap, stipulato tra Deutsche Bank e la Newport SA; 2) L'assistenza prestata da Deutsche Bank London, nel settembre 2003, ai vertici del gruppo nell'operazione di emissione, da parte di Parmalat Finance Corporation BV, di un prestito obbligazionario per (nominali) Euro 350 milioni; 3) La stipulazione, da parte di Deutsche Bank con Parmalat s.p.a. di una serie di operazioni in strumenti finanziari c.d. derivati;

- Il petitum conseguente a tali, asserite perdite, viene complessivamente quantificato in Euro 128.810.979,93, variamente ripartito tra le singole società attrici (la sola Frankfurter Sparkasse ha ricondotto le proprie ragioni di credito al mancato rimborso di un finanziamento concesso alla Parmalat nell'ottobre del 2001 per un importo pari ad Euro 6.314.469). In particolare, tali perdite sarebbero state conseguenza: 1) Della perdurante somministrazione alla Parmalat dei mezzi finanziari necessari per sopravvivere sul mercato in una situazione di irreversibile stato di insolvenza; 2) Della alterazione del mercato dei capitali rispetto al cui buon funzionamento i soggetti portatori di titoli quotati vantano un vero e proprio diritto soggettivo;

- L'eventus danni lamentato dalle attrici dinanzi al giudice del merito viene fatto discendere dall'aver la condotta delle convenute provocato, in concorso con i vertici degli enti finanziati: 1) L'immissione sul mercato di titoli spazzatura; 2) L'acquisto di detti titoli da parte delle attrici, con la conseguente e quasi totale perdita del capitale investito; 3) L'alterazione della percezione in ordine alle capacità di credito del gruppo Parmalat; 4) L'ulteriore induzione all'acquisto e/o al mantenimento in portafoglio di quei titoli; 5) La diminuzione della garanzia patrimoniale del credito conseguente all'aggravamento dello stato di decozione ad opera delle Banche oggi ricorrenti.

2. La questione della carenza di giurisdizione della A.G. italiana risulta tempestivamente sollevata dalle ricorrenti e dalle ricorrenti incidentali con le loro prime difese nella causa di merito: il regolamento appare pertanto ammissibile, non essendo intervenuta alcuna decisione sul punto da parte dell'adito Tribunale di Milano. 3. Queste le ragioni poste a fondamento dell'eccepito difetto di giurisdizione da parte delle ricorrenti principali:

- alla causa intrapresa dalle società attrici andava applicato - stante la pacifica circostanza che le convenute Deutsche Bank AG e Deutsche Bank London hanno sede in Paesi dell'UE ma non in Italia - il Regolamento CE n.44/2001;

- nessun rilievo poteva legittimamente attribuirsi alle disposizioni della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995), ovvero, razione temporis, a quelle di cui alla Convenzione

di Bruxelles, a torto evocate dalla difesa delle attrici;

- la competenza giurisdizionale del giudice italiano non poteva fondarsi, in particolare, sul criterio-base di cui all'art. 2 del Regolamento, che prevede la regola generale del foro del convenuto, essendo nel caso in esame tali fori da individuarsi, pacificamente, in quello tedesco e/o in quello del Regno Unito;

- neppure avrebbero potuto essere applicate le disposizioni di cui all'art. 5, n. 1) del regolamento, pur evocate dalle controparti nella causa di merito, poiché l'azione introdotta dinanzi al giudice milanese

appariva fondata espressamente sulla responsabilità extracontrattuale delle convenute e non su di un qualunque titolo contrattuale;

- l'unica disposizione applicabile alla fattispecie sarebbe, invece, quella di cui al n. 3) del citato art. 5, secondo il quale la competenza giurisdizionale si radica "in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire": anche in questo caso, peraltro, restava esclusa la competenza del giudice italiano in quanto l'evento dannoso, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, sarebbe consistito nell'incauto investimento (o nella incauta concessione di credito) alle società del Gruppo Parmalat, operazioni che sarebbero state in qualche modo indotte dalle convenute con le loro condotte verso il Gruppo, onde nascondere lo stato di dissesto;

- non era infine invocabile, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, la disposizione di cui all'art. 6, n. 1 del Regolamento, per avere alcune delle convenute società (ma non le ricorrenti e le ricorrenti incidentali) sede in Italia; ciò in quanto ad ogni singola banca era addebitabile una specifica condotta, autonoma e separata dalle altre, onde la imprevedibilità di una trattazione congiunta delle domande.

4. Le ricorrenti incidentali UBS Ltd e UBS AG aderiscono all'impostazione delle ricorrenti principali, con l'ulteriore specificazione, da parte della società UBS AG (avente sede in Svizzera), secondo la quale, nei suoi confronti, sarebbe applicabile (non il regolamento, ma) la Convenzione di Lugano del 2007 - rilievo peraltro non foriero di conseguenze giuridicamente rilevanti, essendo la disposizione di cui all'art. 5, n. 3) del citato strumento internazionale del tutto corrispondente a quella di cui all'art. 5, n. 3) della fonte del diritto UE.

5. La causa in corso davanti al Tribunale di Milano presenta, ai fini che occupano il collegio, le seguenti peculiarità:

- Ha ad oggetto una azione collettiva, introdotta con unico atto da più soggetti, aventi sede in vari Paesi membri dell'UE, di cui uno solo avente sede in Italia.

- Le convenute sono dodici società, bancarie ovvero finanziarie facenti capo a gruppi bancari, alcune aventi sede in Italia, altre aventi sede secondaria nel nostro Paese, altre ancora con sede legale in altri Paesi membri, una in Svizzera.

- Il petitum è unico per tutte le società attrici, che chiedono la condanna delle convenute al risarcimento del danno dalle stesse patito a seguito della perdita di valore delle azioni e delle obbligazioni emesse da società del Gruppo Parmalat, titoli che le stesse avevano acquistato (solo l'attrice Famkfurter Sparkasse Anstalt lamenta una perdita derivante dalla impossibilità di recuperare un proprio finanziamento) confidando nella solvibilità delle debentrici e nella genuinità delle operazioni intraprese dalle stesse con le convenute;

- La causa petendi è a sua volta unica: si assume che le convenute, in concorso fra loro ovvero attraverso condotte separate ma convergenti, avrebbero contribuito a creare la falsa rappresentazione della solvibilità delle società del Gruppo Parmalat attraverso la concessione di credito o la ideazione di operazioni di finanziamento tali da ingenerare un affidamento sulle prospettive di un debitore entrato invece in stato di conclamata insolvenza, cui era seguita la sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria e la perdita pressoché totale dell'investimento, oltre ad un danno di immagine.

6. Va ancora osservato, in limine, come nessuna delle parti attrici rivesta la qualità di "risparmiatore" - e conseguentemente di "consumatore" - essendo esse, ictu oculi, a loro volta società finanziarie - se non addirittura banche o investitori professionali. 7. Sempre preliminarmente, deve essere ulteriormente confermato il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Cass. SU n.2926 del2012) secondo il quale la giurisdizione si determina sulla base della domanda individuata con riferimento al c.d. petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della causa petendi, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte dalle odierne ricorrenti in ordine alla legittimazione passiva di singole convenute, alla mancata prova del danno, alla incertezza circa l'individuazione delle singole condotte ascritte ad ogni convenuta, restano perciò solo estranee a questo giudizio, che ad oggetto esclusivamente la questione di giurisdizione.

8. Non può essere poi condiviso l'assunto difensivo delle ricorrenti, principali e incidentali, relativo alla mancata considerazione, da parte delle società attrici, del criterio del foro del convenuto, ex art. 2

del Regolamento e della corrispondente disposizione della Convenzione di Lugano. Taluni degli enti convenuti sono, difatti, società aventi sede in Italia ed altri hanno, nel Paese, una loro sede secondaria. La circostanza secondo cui le ricorrenti non siano fra queste non può, pertanto, rappresentare un limite o un ostacolo all'esame della Corte della loro esclusiva posizione. La causa introdotta dalle attrici è difatti unica, e tale deve essere considerata anche ai fini che in questa sede rilevano. 9. La questione della applicazione, nel caso di specie, dell'art. 6 n. 1 del Regolamento - a mente del quale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, "in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata di giungere a decisioni incompatibili" - va risolta avendo riguardo alla domanda proposta nella causa di risarcimento, non apparendo seriamente contestabile che essa, per come appare prospettata, si caratterizza per la sua evidente unicità, essendo demandata all'esclusiva cognizione giudice del merito (e non di questa Corte) l'accertamento se sia fondata o meno la tesi delle attrici, volta all'affermazione di una responsabilità solidale fra tutte le convenute.

9.1. A tanto consegue una preliminare valutazione di correttezza dell'individuazione della A.G. italiana così come formulata dalle attrici in parte qua, essendo pacifico che alcune delle società convenute in Italia hanno la loro sede o sono comunque qui domiciliate, avendo una sede secondaria.

10. Sotto altro, concorrente profilo, quand'anche si ritenesse che il foro competente quoad iurisdictionis debba essere individuato sulla base dei criteri di competenza speciale di cui all'art. 5.3) del Regolamento, la giurisdizione italiana sembra altrettanto correttamente radicata.

10.1. Sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti (Grande Sezione, procedimenti riuniti C- 509/09 e C- 161/10, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dalle Corti tedesca e francese), la norma sulla competenza speciale enunciata all'art. 5, punto 3 del Regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato, che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale. 10.2. Si legge, difatti, nella recente sentenza della CGUE, quinta sezione, del 18 luglio 2013 in causa C-147/12 - avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo *Howraetten for Nedre Norrland* svedese, che "occorre ricordare, da un lato, come, secondo una giurisprudenza costante, la norma di competenza speciale prevista - in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto - dall'art. 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 si basi sull'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, il che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi in ragione della buona amministrazione della giustizia e di motivi di economia processuale (infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è quello di norma più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell'espletamento dell'istruttoria). Dall'altro, che l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", utilizzata dall'art. 5, punto 3 del Regolamento n. 44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo... che possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo".

11. Sulla base di tali principi, ritiene il collegio che il nesso tra l'azione esercitata dalle società attrici e i giudici italiani sia reso evidente:

- dal fatto che il Gruppo Parmalat era italiano;
- dal fatto che in Italia si è aperta la procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo a seguito dell'insolvenza delle stesse;
- dal fatto che in Italia è stata esercitata l'azione penale in relazione alle responsabilità attribuite agli organi sociali per il dissesto del gruppo;
- dal fatto che in Italia appare indiscutibilmente realizzatosi quel collegamento probatorio e funzionale tra la causa petendi dell'azione esercitata dalle attrici e i fatti dedotti in giudizio. 11.1. Sotto altro profilo, non può ragionevolmente sostenersi che la citazione in giudizio di società aventi sede in Italia

abbia avuto il solo scopo di radicarvi pretestuosamente la giurisdizione. Analogamente con quanto deciso da questa stessa Corte con la recentissima sentenza n. 26937 del 2 dicembre 2013, anche nel caso di specie va escluso tout court la predicabilità di una patente pretestuosità del cumulo soggettivo di domande sì come realizzato al solo fine di determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, perché, ora come allora, dalla prospettazione della domanda - la cui fondatezza costituisce irredimibile questione di merito - risulta che ciascun convenuto non può astrattamente dirsi estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. Ed in questo come in quel caso, il fatto illecito prospettato, nel suo aspetto genetico, ha preso le mosse proprio dal territorio italiano.

11.2. Secondo la (erronea) prospettazione delle ricorrenti, al contrario, dovrebbe aver rilievo l'ormai desueto criterio del luogo del danno quale luogo del compimento della condotta illecita, tesi, come si è avuto modo di osservare poc'anzi, da tempo abbandonata dalla CGUE e da queste stesse Sezioni Unite, come risulta dalla articolata motivazione dell'ordinanza n. 14654 del 5 luglio 2011 (Hume/Micoperi).

11.3. Infine, avuto riguardo alla tipologia della responsabilità per fatto illecito invocata dalle attrici, va considerato come, pur non essendo immediatamente sovrapponibile a quella (precontrattuale) "da prospetto infedele", come inquadrata da questa Corte nelle sue più recenti pronunce (ordinanze n. 8034 dell'8 aprile 2011 e n. 18092 dell'11 ottobre 2012, tra le altre), l'odierna vicenda risulti, in parte qua, quanto agli effetti sulla giurisdizione, ad essa del tutto equiparabile.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara la giurisdizione del giudice italiano cui rimette gli atti del processo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. ...

NEGOZIAZIONI SU MERCATO MOBILIARE ITALIANO DI FONDI STRANIERI IRREGOLARI

Sez. U, Ordinanza n. 8034 del 08/04/2011

Presidente: Vittoria P. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Patrone I. (Diff.)
Hsbc Institutional Trust Services Ireland Limited ed altri (Carbone ed altro) contro Independent Global Managers Sgr Spa ed altri
(Regola giurisdizione)

057 CONTRATTI DI BORSA - 001 IN GENERE

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - Intermediazione mobiliare - Azioni dematerializzate di fondo mobiliare estero immesse in un sistema di gestione accentrata - Localizzazione - Luogo della scritturazione in conto presso l'intermediario ex art. 10 d.lgs. n. 170 del 2004 - Sussistenza - Luogo di iscrizione nel libro dei soci - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di intermediazione finanziaria, le azioni di un fondo mobiliare estero, emesse in forma dematerializzata ed immesse dal collocatore straniero in un sistema di gestione accentrata, devono ritenersi localizzate - ai fini delle domande risarcitorie proposte dall'investitore italiano contro le società estere coinvolte nell'emissione, promozione, collocamento e gestione delle azioni, nonché contro la società di revisione dell'emittente e la banca gestore del patrimonio di questa - nel luogo in cui è aperto il conto od avviene l'annotazione contabile nei registri dell'intermediario, nei quali si opera la registrazione in favore del titolare, in quanto le disposizioni del c.d. "prima" ("place of the relevant intermediary approach"), di cui all'art. 10 del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, sono applicabili anche oltre il campo dei diritti di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale, attesa l'indiscutibile analogia di "ratio legis"; resta, invece, irrilevante l'ubicazione materiale del libro dei soci della società emittente, in quanto sia proposta un'azione risarcitoria di natura aquiliana e non un'azione di tipo sociale, rappresentando le azioni in questione null'altro che l'oggetto finale di un investimento mobiliare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 83 bis

Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213

Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 27 art. 2

Decreto Legisl. 12/04/2001 num. 210
Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 10
Direttive del Consiglio CEE 20/12/1985 num. 611
Direttive del Consiglio CEE 13/07/2009 num. 65
Massime precedenti Vedi: N. 23268 del 2006 Rv. 593621 - 01, N. 4653 del 2007 Rv. 596350 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 8034 del 08/04/2011 (Rv. 616883 - 01)

Presidente: Vittoria P. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Patrone I. (Diff.)
Hsbc Institutional Trust Services Ireland Limited ed altri (Carbone ed altro) contro Independent
Global Managers Sgr Spa ed altri
(Regola giurisdizione)

057 CONTRATTI DI BORSA - 001 IN GENERE

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - Intermediazione mobiliare - Danno da falsità del prospetto
- Localizzazione dell'evento dannoso - Luogo di utilizzo del prospetto - Rilevanza - Fondamento.
La responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che
accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua
redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o
privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della
propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti; ne deriva che la materiale
illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assume la non
veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il "locus commissi delicti"
come il luogo in cui le condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l'azione illecita si
consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 42

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 83 bis

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Direttive del Consiglio CEE 20/12/1985 num. 611

Direttive del Consiglio CEE 13/07/2009 num. 65

Massime precedenti Vedi: N. 14056 del 2010 Rv. 613523 - 01, N. 14056 del 2010 Rv. 613524 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 8034 del 08/04/2011 (Rv. 616881 - 01)

Presidente: Vittoria P. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Patrone I. (Diff.)
Hsbc Institutional Trust Services Ireland Limited ed altri (Carbone ed altro) contro Independent
Global Managers Sgr Spa ed altri
(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Danno da
investimento finanziario per l'acquisto delle azioni di una Sicav di diritto straniero - Art. 5, n. 3,
Regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo di verifica dell'evento dannoso - Sede della società
emittente i titoli - Irrilevanza - Offerta e diffusione del prospetto informativo in Italia - Giurisdizione
italiana - Sussistenza - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 5, par. 3, del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sussiste la
giurisdizione italiana in ordine alla domanda di risarcimento del danno, fondata sull'avvenuta offerta
in Italia delle azioni di un fondo estero non armonizzato senza l'autorizzazione della Banca d'Italia,
prevista dall'art. 42, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e sull'infedeltà del prospetto, ricevuto in
territorio nazionale dall'investitore, in quanto tali condotte siano prospettate come diacronicamente
preparatorie rispetto all'evento di danno, dall'attore individuato, sul piano della causalità materiale,
con riguardo non al deprezzamento delle azioni del fondo, ma all'investimento compiuto "ab origine"
ed "ab origine" vulnerato dall'attività illecita dei convenuti, risoltasi nell'induzione all'acquisto di
azioni prive di valore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 42

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 n. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26479 del 2007 Rv. 601122 - 01, N. 26724 del 2007 Rv.
600329 - 01, N. 357 del 2010 Rv. 610716 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Vivaldi R. Relatore: Vivaldi R. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)
Zauli (Seminaroti ed altri) contro Lgt Bank In Liechtenstein Ag ed altri (Alberti ed altri)
(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Contratto di
investimento finanziario prospettato in territorio italiano - Azioni risarcitorie - Giurisdizione -
Fondamento.

Ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sussiste la
giurisdizione italiana in ordine alla domanda di risarcimento dei danni fondata sull'avvenuta offerta in
Italia di un contratto di investimento finanziario poi rivelatosi truffaldino, trattandosi di condotta
prospettata come diacronicamente preparatoria rispetto all'evento lesivo, individuato dall'attore, sul
piano della causalità materiale, con riguardo all'investimento compiuto 'ab origine' e, 'ab initio',
vulnerato dall'attività illecita dei convenuti, che abbia indotto ad un investimento privo di ogni
possibilità di rendimento.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5 n. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8034 del 2011 Rv. 616881 - 01, N. 8076 del 2012 Rv.
622522 - 01

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE IN GENERE

Sez. U, Ordinanza n. 10896 del 10/07/2003

Presidente: Ianniruberto G. Estensore: Lupo E. P.M. Uccella F. (Conf.)

Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA (Benigni ed altro) contro Hws Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik CMBH (Fano ed altri) (Dichiara giurisdizione del giudice italiano).

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -
Convenzione di Bruxelles 17 settembre 1968 - Criterio di collegamento in materia di delitti e quasi-
delitti (art. 5, numero 3) - Ambito - Azione di responsabilità precontrattuale - Inclusione - Cfr. Corte
di giustizia, sent. 17 settembre 2002.

Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, il criterio di collegamento posto dall'art.
5, numero 3, della convenzione medesima in materia di delitti o quasi - delitti opera anche per
l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto; ne consegue che il
soggetto di cui si deduca la responsabilità precontrattuale può essere citato 'davanti al giudice del
luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto' (cfr. sentenza 17 settembre 2002, in causa 334-2000, della
Corte di giustizia CE, cui la questione pregiudiziale di interpretazione era stata sottoposta dalla stessa
Corte di cassazione nel corso del medesimo procedimento).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804; Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5
Cod. Civ. art. 1337

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO È AVVENUTO

Sez. U, Ordinanza n. 13390 del 11/09/2003

Presidente: Ianniruberto G. Estensore: Lupo E. P.M. Uccella F. (Conf.)

Gilmar Divisione Industria SpA (Tortora ed altro) contro Christian Lacroix SnC (Pennesi ed altro)
(Dichiara giurisdizione del giudice italiano).

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -

Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Azioni fondate sulla responsabilità precontrattuale del
convenuto - Criterio di collegamento del 'luogo di avvenimento dell'evento dannoso' - Portata.

Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, e con riguardo alle azioni fondate sulla
responsabilità precontrattuale del convenuto, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, numero 3,
della convenzione medesima, sulla base del 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto', va inteso nel
senso che esso si riferisce sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento illecito, e cioè la
rottura ingiustificata delle trattative, sia al luogo (eventualmente diverso) in cui si è inizialmente
verificato il danno causato da quel comportamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5

Legge 21/06/1971 num. 804

DALLA MOTIVAZIONE:

3.- La società Gilmar ha proposto una domanda di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337
c.c., onde sulla base di tale oggetto va decisa la giurisdizione (art. 386 c.p.c.).

Come di recente è stato affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con la sentenza
del 17 settembre 2002, causa 334/2000, Tacconi), l'azione con cui si fa valere la responsabilità
precontrattuale rientra nella materia dei delitti o quasi-delitti, ai sensi dell'art. 5, n. 3, della
Convenzione di Bruxelles.

Consegue che la società Lacroix, di cui si deduce la responsabilità precontrattuale, può essere citata
"davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto".

4.- Nell'interpretazione di quest'ultima espressione normativa, la menzionata Corte di Giustizia (con
la sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier) ha chiarito che, qualora il luogo in cui avviene il
fatto illecito non coincida con quello ove è insorto il danno da esso causato, la previsione normativa
comprende entrambi i luoghi. La Corte di Giustizia, quindi, ha dato rilievo, ai fini della giurisdizione,
sia al luogo del comportamento illecito, sia al luogo in cui si è verificata la conseguenza dannosa
(principio che, in dottrina, si è chiamato della "ubiquità del fatto illecito").

Questa interpretazione è stata, poi, ribadita dalla stessa Corte di Giustizia (v. soprattutto la sentenza 19
settembre 1995, causa 364/93, Marinari, punti 11-12), la quale ha, però, limitato il principio della
ubiquità del fatto illecito, precisando che assume rilievo, sempre ai fini della giurisdizione, il solo
danno iniziale, onde il n. 3 dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles "non si riferisce al luogo in cui
la parte lesa sostiene di avere patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale
verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente".

Deve, quindi, ritenersi, sulla base dell'orientamento interpretativo affermato dalla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee (competente a pronunciarsi sulla Convenzione di Bruxelles: Protocollo
adottato a Lussemburgo il 3 giugno 1971 e ratificato dall'Italia con la legge 19 maggio 1975 a 180),
che la giurisdizione prevista dall'art. 5, n. 3, di detta Convenzione, **va riferita sia al luogo in cui si è
verificato il fatto illecito (e cioè la condotta e/o l'evento naturalistico che essa abbia causato), sia al
luogo in cui lo stesso fatto ha provocato il danno iniziale.**

5.- Applicando il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Giustizia sull'art. 5, n. 3, della
Convenzione di Bruxelles alla fattispecie della responsabilità precontrattuale, va affermato che
sussiste la giurisdizione sia del luogo in cui è stato posto in essere il comportamento illecito, e cioè la
rottura ingiustificata delle trattative, sia del luogo (eventualmente diverso) in cui si è inizialmente
verificato il danno causato da quel con portamento.

Il danno da responsabilità precontrattuale, che la società Gilmar ha dedotto di avere subito, si è
verificato interamente nel luogo in cui la detta società ha sede, e cioè in Italia.

Il fatto che la rottura delle trattative sia avvenuta in Francia non è sufficiente per affermare che qui si
è verificato anche il danno, perché detta rottura può concretizzare il comportamento illecito, ma la
responsabilità sorge soltanto se e quando esso abbia causato alla controparte un pregiudizio
patrimoniale (limitato al c.d. interesse negativo). E tale pregiudizio, lamentato dalla società attrice

Gilmar, non può che essersi verificato nel luogo in cui detta società ha la sede e svolge la propria attività.

Ma anche se ci si limita a considerare il solo comportamento fonte della responsabilità precontrattuale, esso si è solo parzialmente verificato in Francia, perché la rottura delle trattative, se è da attribuirsi alla società Lacroix (secondo l'assunto della stessa), è stata conosciuta dalla controparte in Italia, in quanto ha formato oggetto di comunicazioni scritte che la Lacroix ha inviato alla Gilmar e che non hanno prodotto effetti prima di pervenire a conoscenza del destinatario (art. 334 c.c.).

E quindi in Italia si sono verificati sia il danno di cui la società attrice ha chiesto il risarcimento, sia una parte del comportamento che si assume illecito, causativo di quel danno.

6.- per tutto irrilevante è, poi, la circostanza, dedotta nel controricorso della Lacroix, che in precedenti accordi intercorsi tra le parti fosse stata prevista la giurisdizione del giudice francese, perché l'azione proposta di dia Gilmar si riferisce all'interruzione delle trattative per la stipulazioni precedenza perfezionatisi tra le stesse parti, le cui clausole sono estranee al presente giudizio.

Ed di un nuovo accordo, e quindi non ha per oggetto gli accordi in invero i precedenti accordi perfezionatisi tra le parti avevano concluso la loro efficacia, onde - secondo la domanda della Gilmar - oggetto delle trattative poi interrottesi era un accordo nuovo. Ed a tale mancato nuovo accordo si riferisce l'azione di responsabilità precontrattuale proposto dalla Gilmar.

7.- In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

8.- La novità della questione relativa alla giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale sulla base della Convenzione di Bruxelles costituisce un giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DI ENTE PUBBLICO

Sez. U, Ordinanza n. 2926 del 27/02/2012

Presidente: Vittoria P. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Gambardella V. (Conf.)
Jpmorgan Chase Bank National Association Jpmcb (Barengni ed altri) contro Com. Milano ed altri
(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Causa
risarcitoria promossa da ente pubblico nei confronti di istituti di credito, alcuni dei quali con sede
all'estero - Comportamento tenuto in fase precontrattuale idoneo a cagionare grave pregiudizio -
Evento dannoso verificatosi in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
Qualora un ente pubblico promuova una causa risarcitoria complessa nei confronti di alcuni istituti di
credito - alcuni dei quali con sede all'estero - avente ad oggetto, in via principale, l'illecito
extracontrattuale consistente nell'aver tenuto, nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento
finanziario derivato, condotte illecite tali da arrecare grave pregiudizio all'ente stesso, sussiste la
giurisdizione del giudice italiano, ove l'evento dannoso si sia verificato in Italia, ai sensi dell'art. 5, n.
3), del Regolamento CE 22 dicembre 2000 n. 44/2001, perché la regola del 'locus commissi delicti'
trova applicazione anche in materia di responsabilità precontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Legge 28/12/2001 num. 448 art. 41 CORTE COST.

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8034 del 2011 Rv. 616881 - 01, N. 14654 del 2011 Rv.
618070 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 2926 del 27/02/2012

Presidente: Vittoria P. Estensore: Travaglini G. Relatore: Travaglini G. P.M. Gambardella V. (Conf.)
Jpmorgan Chase Bank National Association Jpmcb (Barenghi ed altri) contro Com. Milano ed altri
(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -

Proposizione nei confronti di convenuti stranieri di più domande risarcitorie, di cui una principale e una subordinata - Giurisdizione del giudice italiano - Verifica - Riferimento esclusivo alla domanda principale - Necessità - Conseguenze - Estensione anche alla domanda concorrente.

Qualora l'attore proponga nei confronti di più convenuti stranieri una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento a quella principale. Ne consegue, 'a contrario', che, ove un ente pubblico abbia chiesto, in via principale, l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di alcune banche a causa di comportamenti tenuti nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato e, in via concorrente, l'accertamento della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi nascenti dai contratti di consulenza e di 'arranging', l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano sulla prima domanda comporta che essa debba estendersi anche alla seconda.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 6

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Cod. Civ. art. 1218

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3841 del 2007 Rv. 594217 - 01, N. 9745 del 2008 Rv. 602890 - 01

MOTIVAZIONE

ORDINANZA

sul ricorso 8631-2010 proposto da:

... - ricorrente -

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avvocati SURANO MARIA RITA, DITTRICH LOTARIO, LOMBARDI GIUSEPPE, GROSSO CARLO FEDERICO, per delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

... - controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

... - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

... - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

... - intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5677/2009 del TRIBUNALE di MILANO;

uditi gli avvocati Andrea BARENGHI, Claudio VISCO, Salvatore ORLANDO, LOTARIO DITTRICH, Giancarlo SESSA, Massimo GRECO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale dott. Pasquale CICCOLO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte dichiarino sussistere la giurisdizione dei giudici italiani sulle domande attrici aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità pre o extracontrattuale dei contenuti e della responsabilità contrattuale derivante dai contratti di consulenza e 'arranging'.

...

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In limine, questa Corte osserva che il regolamento deve ritenersi ammissibile, con riguardo alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, non ostandovi la circostanza che l'art.37 c.p.c. - così come modificato dalla L. n. 218 del 1995, art. 73 - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacché il rinvio recettizio operato dall'art. 41 c.p.c. all'art. 37 c.p.c. per la corretta determinazione dell'ambito di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche alla stessa L. n.218 del 1995, art. 11, che disciplina, appunto, la rilevanza del difetto di giurisdizione del giudice italiano (in termini, Cass. ss.uu. 2224/10; 14201/2008; 6585/2006).

1.1. Va, altresì, preliminarmente rammentato che - alla luce di un consolidato principio giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. ss.uu. n. 17461 del 2006; n. 8095 e n. 16296 del 2007; n. 8034 del 2011) - la giurisdizione si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al cd. petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della causa petendi, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione.

1.2. L'applicazione del suddetto criterio implica che debba prescindersi, entro tali limiti e in parte qua, dalle difese e dalle eccezioni delle convenute (che, per costante giurisprudenza di questa corte e pressoché unanime convincimento della dottrina, sono inadeguate ad ampliare l'oggetto del contendere o la qualificazione della domanda), difese ed eccezioni rilevanti, di converso, per la decisione del merito.

1.3. Deve altresì escludersi che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass. ss.uu. 2007 n. 8095, nonché Corte di giustizia CE 8/5/2003 n. Ili), e specularmente (Cass. ss.uu. 2007 n. 4634; Corte di giustizia CE 3/7/1997) che l'interpretazione dei criteri attributivi della competenza giurisdizionale spetta al giudice della lex fori.

2. Passando all'esame delle specifiche domande avanzate dal Comune di Milano nei riguardi delle banche convenute, va osservato come esse abbiano ad oggetto, in primis, la responsabilità extra-contrattuale di queste ultime scaturente da comportamenti tenuti nella fase precedente la stipula degli strumenti derivati e le successive rinegoziazioni.

2.1. La configurabilità della responsabilità extra-contrattuale in tema di intermediazione finanziaria per violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni è stata da tempo affermata nella giurisprudenza di questa Corte, tanto a sezioni semplici (Cass. sez. 1, n. 14056 del 2010; n. 20260 del 2006), che a sezioni unite (Cass. nn. 26724 e 26725 del 2007; n. 8034 del 2011). In queste ultime decisioni, si opera un significativo discrimine fra le fattispecie di responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove le violazioni si consumano nella fase antecedente al (o coincidente col) contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti (cd. 'contratto quadro'), e quelle di responsabilità contrattuale, ove le violazioni riguardino le operazioni finanziarie compiute in esecuzione del predetto contratto quadro.

2.2. Particolarmente significativo risulta, in proposito, il dictum delle decisioni 26724 e 26725 del 2007, nelle quali si legge che, richiamata la distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, può subito rilevarsi come la violazione dei primi è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo di risarcire i danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina, e puntualmente riprese dalla sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale su questo punto si intende dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero quando sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto.

2.3. Principi altrettanto significativi si rinvennero nella ricordata pronuncia 8034/2011, ove si afferma che la responsabilità da prospetto è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che nasce all'atto della propagazione di notizie, informazioni, indicazioni false e/o fuorvianti, e si consuma nel luogo in cui l'azione illecita produce la sua carica offensiva, e cioè il locus commissi delicti che l'art. 5 comma 3 Reg. CE 44/01 ritiene rilevante al fine di attribuire la competenza giurisdizionale, come confermato ancora da Cass. ss.uu. n. 26479 del 2007, predicativa del principio di diritto secondo il quale il criterio di collegamento posto dall'art. 5 n. 3 del reg. n. 44/2001/CE trova applicazione anche per l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto, dovendosi intendere per luogo in cui l'evento è avvenuto

sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiato sia quello, eventualmente diverso, in cui l'attore ha subito il danno (analogo principio si trova affermato nella decisione n. 10896 del 2003, che evoca a sua volta il dictum del 17 settembre 2002, in causa 334-2000, della Corte di giustizia CE, cui la questione pregiudiziale di interpretazione era stata sottoposta proprio da questa Corte di legittimità).

3. In presenza di una vicenda risarcitoria complessa, in cui sussistono le condizioni per presentare distinte domande, è del tutto legittimo, pertanto, il richiamo all'art. 5 n. 3 in punto di autonoma esperibilità dell'actio aquiliana, dovendosi piuttosto valutare la sussistenza delle condizioni per radicare, presso lo stesso foro, un'ulteriore domanda, per ragioni di connessione, fondata su di un preteso inadempimento contrattuale. 3.1. Nella specie, il Comune di Milano, in via concorrente rispetto alle precedenti domande, ha chiesto la condanna delle banche convenute al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per avere le stesse, agendo di concerto ed in modo coordinato fra di loro, violato gli obblighi nascenti dagli accordi sottoscritti in occasione della gara del maggio 2005, avente ad oggetto il contratto di consulenza e arranging (invero, l'ente territoriale, come risulta dalla lettura degli atti cui questa corte ha, nella specie, diretto accesso, aveva indetto una gara per la selezione di alcuni istituti di credito nel ruolo di arranger per una emissione obbligazionaria ai fini della ristrutturazione del proprio debito: come si evince chiaramente dalle condizioni di contratto predisposte dal Comune stesso, le attività dettagliatamente richieste rientravano inequivocabilmente in quelle richieste all'arranger - termine con il quale si definisce una figura professionale del mondo della finanza che opera come coordinatore degli aspetti organizzativi di una operazione di project finance - ed all'advisory - figura professionale diffusa nel settore bancario, che svolge sostanzialmente attività di consulenza).

3.2. Risulta accertato altresì che le condizioni generali di contratto, allegate alla determinazione dirigenziale che aveva bandito la gara, prevedessero espressamente, all'art. 13, che l'incarico sarebbe stato 'regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti sarà sottoposta al Foro di Milano'.

Trattasi, all'evidenza, di una clausola di cd. proroga della giurisdizione (Cass. ss.uu. n. 2224 del 2010). 4. Ulteriori indici di configurabilità della giurisdizione italiana devono essere ancora individuati nelle seguenti circostanze:

4.1. Una delle società convenute (la UBS Italia Sim s.p.a.) ha sede in Milano, con la conseguenza che, nei suoi confronti, la giurisdizione italiana è legittimamente predicabile ai sensi dall'art. 2 del Regolamento, a mente del quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro - regola di giurisdizione, questa, che l'art. 60 estende alle società, individuandone il criterio rilevante nella sede statutaria, nell'amministrazione centrale ovvero nel centro d'attività principale, con l'ulteriore effetto che, ai sensi del successivo art. 6 n. 1, la così riconosciuta giurisdizione italiana nei confronti di uno dei convenuti consente la possibilità di citare anche gli altri convenuti avanti al medesimo giudice nel caso (quale, all'evidenza, quello di cui è oggi chiamata ad occuparsi la Corte) di connessione oggettiva (all'uopo, il regolamento richiede espressamente che debba esistere fra le domande un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili: condizione sicuramente soddisfatta, nella specie). Secondo la prospettazione attorea, gli istituti di credito hanno concretamente eseguito l'attività di consulenza allo stesso modo, di concerto e congiuntamente, il che giustifica la trattazione unitaria della controversia (risultando verificati i presupposti del vincolo di connessione delle domande e dell'interesse ad una istruttoria ed a una pronuncia nel merito sostanzialmente unica: in termini, nella sostanza, Cass. ss.uu. n. 25875 del 2008 e n. 5090 del medesimo anno, quest'ultima di particolare significato rispetto al caso che occupa queste ss. uu., in quanto relativa a fattispecie in cui erano stati convenuti in giudizio, oltre ad una banca italiana, società e banche estere). 4.2. Ulteriore elemento di collegamento con la giurisdizione italiana va poi individuato nel criterio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Regolamento CE, che prevede, come foro speciale, quello del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o doveva essere eseguita - dovendosi intendere come tale, nel caso delle prestazioni di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, (e, quindi, nel caso di specie, a Milano). In proposito, queste stesse sezioni unite (Cass. n. 2224 del 2010) hanno chiarito, con ampia e articolata motivazione, che, nell'ordinamento comunitario, il concetto di 'prestazioni di servizi' comprende anche l'attività di consulenza.

5. Così individuati i criteri di collegamento con la giurisdizione italiana, tutte le ulteriori doglianze mosse dagli enti convenuti con specifico riferimento al ruolo rispettivamente assunto nei menzionati contratti non assumono rilievo, attenendo esse, tout court, al merito della decisione.

6. L'ultimo aspetto delle complesse vicende sul quale le banche convenute fondano l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano ha ad oggetto l'eccezione secondo la quale i medesimi istituti operanti come advisor e arranger avevano stipulato con il Comune di Milano una serie di contratti derivati, più volte rinegoziati e modificati e disciplinati in base all'ISDA Master Agreement, che contiene una clausola di proroga in favore della giurisdizione inglese.

6.1. La tesi delle convenute (segnatamente della Morgan Chase) è quella secondo la quale la clausola di deroga a favore della giurisdizione inglese sarebbe di tale ampiezza da precludere alla cognizione del giudice italiano non solo la decisione delle controversie contrattuali, nascenti dagli specifici accordi, ma anche quelle extra o precontrattuali, connesse con quella. 6.2. Tale tesi non appare condivisibile.

6.3. Va in premessa ricordato che, alla luce della costante giurisprudenza tanto della Corte di giustizia delle Comunità Europee quanto di queste stesse sezioni unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo, e vanno distinte dall'accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede. L'interpretazione della clausola attributiva di competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo ambito di applicazione, spetta poi al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (Corte di giustizia, sentenza CE 3 luglio 1997 in causa C-269/95; sentenza 9 novembre 2000 in causa C-387/98; Cass. ss.uu. n. 4634 del 2007; n. 2224 del 2010). 6.4. È convincimento di questo collegio (che, come già ricordato in precedenza, è anche giudice del fatto, quando è chiamato a dirimere una questione di giurisdizione internazionale) che la formula relating to this Agreement, contenuta nell'ISDA Master Agreement, risulti tutt'altro che inequivoca, così come viceversa opinato dagli istituti di credito (segnatamente dalla Chase Morgan), in quanto la sua traduzione letterale, 'in relazione all'accordo', non sembra poter obiettivamente significarne un riferimento a tutte le controversie, sia contrattuali che extra-contrattuali, comunque collegate all'adozione contrattuale degli strumenti derivati, nel cui ambito è stata invocata la disciplina generale dell'ISDA. 6.5. In proposito, è sufficiente richiamare le regole interpretative proprie del diritto interno, ed in particolare quelle di cui all'art. 1362 c.c.

(‘nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto’), all’art. 1364 c.c. (‘per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare’), all’art. 1370 (‘le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro’), per concludere in senso diametralmente opposto a quello auspicato dalla ricorrente principale e da quelle incidentali adesive. 6.6. Quanto, poi, al preteso collegamento negoziale con i contratti di arranger e di consulenza, anche a volerlo ritenere sussistente - il collegamento funzionale presuppone, come noto, che i distinti negozi vengano concepiti e voluti come teologicamente unificati da un nesso di reciproca interdipendenza e funzionalmente volti ad un unico regolamento di interessi che assume una propria diversa rilevanza causale (Cass. n. 9447 del 2007; n. 7524 del 2007), il che, nella specie, appare quantomeno opinabile - lo stesso non spiegherebbe alcuna influenza sulla competenza giurisdizionale, in quanto, come più volte affermato da queste sezioni unite (Cass. n. 2224 del 2010; n. 13894 del 2007; n. 259 del 2006; n. 5371/2001), gli effetti del collegamento non investono, comunque, la competenza giurisdizionale. È stato, infatti, escluso che, tramite la clausola di proroga della competenza in favore di uno degli Stati aderenti (prevista dall’art. 23 reg. n. 44/2001 e dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice italiano possa ritenersi estesa a controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola (Cass. ss.uu. n. 13894 del 2007; n. 2224 del 2010, già più volte citata). 7. Tale conclusione trova ulteriore conferma, sia pur indiretta, nel più volte citato Regolamento comunitario n. 44/2001, atteso che, dal combinato disposto degli artt. 23, 6 e 7, pare doversi evincere che il giudice prorogato può conoscere delle questioni connesse alla domanda principale se sussistono, nell’ambito delle stesse parti dell’accordo di proroga e del suo oggetto, le condizioni di connessione richieste dagli artt. 6 e 7 del regolamento (che non menzionano ipotesi di collegamento negoziale).

7.1. Va altresì rammentato come queste sezioni unite, con la sentenza del 20 febbraio 2007 n. 3841, abbiano esaminato funditus l'ambito di operatività delle clausole contenute nell'art. 13 dell'accordo quadro ISDA Master Agreement, affermando, sì, che, nella specie, la giurisdizione inglese si estendeva anche alla domanda di risarcimento dei danni per l'asserito, cattivo adempimento di un differente contratto di consulenza in strumenti finanziari, ma solo perché la domanda risarcitoria era stata proposta, nell'atto di citazione, in termini di espressa ed inequivoca subordinazione rispetto alla precedente domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti collegati al predetto Master Agreement. 7.2. Si intende così dare continuità all'indirizzo di questa Corte secondo cui, qualora l'attore proponga nei confronti di un convenuto straniero una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale. Tale principio, operando a contrario, nel caso in esame - ove il Comune di Milano ha chiesto, in via principale, l'accertamento di una responsabilità extracontrattuale delle banche convenute e, in via concorrente, l'accertamento della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi nascenti dai contratti di consulenza ed 'arranging' -, non può che comportare l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano in relazione a tutte le domande svolte dall'ente territoriale.

7.3. Pertanto, quanto ancora alla posizione della Morgan Chase Bank - che sostiene la propria estraneità al contratto di arranging poiché sottoscritto dalla sola J.P. Morgan Securities LTD, con conseguente l'impredicabilità della giurisdizione del giudice italiano nei suoi confronti alla luce della clausola di proroga di cui all'art. 13 lett. b) dell'ISDA Master Agreement va ulteriormente specificato e ribadito come tale clausola non possa ritenersi (come pure pretenderebbe la ricorrente) inerente 'a qualsiasi controversia relativa allo swap, sia essa contrattuale o extracontrattuale', dovendo essa, viceversa, interpretarsi restrittivamente (supra, sub 6.3), mentre l'azione relativa alle condotte tenute prima della stipula del contratto su strumenti derivati, attenendo alla sfera precontrattuale del rapporto, non può ritenersi assorbita ipso facto nel rimedio contrattuale (non senza considerare, ancora, che la Morgan Chase ebbe a dare esecuzione ai contratti di consulenza ed arranging dopo che il comune le aveva comunicato l'aggiudicazione in suo favore).

7.4. Qualsivoglia dubbio interpretativo in ordine alla reale portata della clausola di proroga della giurisdizione deve essere, in definitiva, oggetto di interpretazione rigorosamente restrittiva, interpretazione che consente, nel caso di specie, per quanto sinora esposto, l'operatività della connessione e la celebrazione di un *simultaneus processus* dinanzi al giudice italiano in relazione ad una vicenda di indiscussa complessità sotto il profilo tanto soggettivo quanto oggettivo. Complessità oggettiva che giustifica, in questa sede, la integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Dichiara interamente compensate tra tutte le parti in lite le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012

Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19675

Pres. Rovelli, est. Spirito - Conformi a Cass. S.U. 2926/12

DALLA MOTIVAZIONE:

Queste Sezioni Unite, con l'ordinanza del 27 febbraio 2012, n. 2926, hanno già risolto la questione di giurisdizione in relazione ad una identica controversia insorta tra altro Comune ed altre banche, affermando principi ai quali occorre dare continuità. Anche nell'ipotesi qui in esame le domande avanzate dal Comune di Venezia hanno ad oggetto innanzitutto la responsabilità extracontrattuale delle convenute scaturente da comportamenti tenuti nella fase precedente la stipula degli strumenti derivati. A riguardo, occorre ribadire la configurabilità della responsabilità extracontrattuale in tema di intermediazione finanziaria per violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, affermata nella giurisprudenza di questa Corte - tanto a sezioni semplici (Cass. n. 14056 del 2010; n. 20260 del 2006), quanto a sezioni unite (Cass. nn. 26724 e 26725 del 2007; n. 8034 del 2011) - che ha distinto fra le fattispecie di responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove le violazioni si consumano nella fase antecedente al (o coincidente col) contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti (cd. "contratto quadro"), e quelle di responsabilità contrattuale, ove le violazioni riguardino le operazioni finanziarie compiute in esecuzione del predetto contratto quadro.

In presenza di una vicenda risarcitoria complessa, in cui sussistono le condizioni per presentare distinte domande, è del tutto legittimo, pertanto, il richiamo all'art. 5, n. 3 del Regolamento in punto di autonoma esperibilità dell'azione aquiliana, dovendosi piuttosto valutare la sussistenza delle condizioni per radicare, presso lo stesso foro, un'ulteriore domanda, per ragioni di connessione, fondata su di un preteso inadempimento contrattuale. Nella specie, il Comune di Venezia, in via concorrente rispetto alle precedenti domande, ha chiesto la condanna delle società convenute al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, con riferimento ad un rapporto di consulenza (advisory) che sarebbe stato adempiuto con dolo o, quanto meno, con colpa grave, per non essere stati compiutamente illustrati all'Ente i profili di rischio, il mark to market (ossia il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti) negativo iniziale e le conseguenze patrimoniali dei contratti derivati la cui stipula è stata consigliata. Quanto alla domanda risarcitoria contrattuale, occorre innanzitutto rilevare che una delle società convenute (la Fincon s.r.l. in liquidazione) ha sede in Napoli, con la conseguenza che, nei suoi confronti, la giurisdizione italiana è radicata dall'art. 2 del Regolamento, a mente del quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro. Regola di giurisdizione, questa, che l'art. 60 estende alle società, individuandone il criterio rilevante nella sede statutaria, nell'amministrazione centrale ovvero nel centro d'attività principale, con l'ulteriore effetto che, ai sensi del successivo art. 6, n. 1, la così riconosciuta giurisdizione italiana nei confronti di uno dei convenuti consente la possibilità di citare anche gli altri convenuti avanti al medesimo giudice nel caso (quale, all'evidenza, quello di cui è oggi chiamata ad occuparsi la Corte) di connessione oggettiva (all'uopo, il regolamento richiede espressamente che debba esistere fra le domande un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili: condizione sicuramente soddisfatta, nella specie).

Secondo la prospettazione del Comune, le società convenute hanno cooperato nella produzione dell'evento dannoso. In particolare, si legge nell'atto di citazione (pagg. 7 e 8) che la citazione della Fincon è giustificata dal fatto che dalla documentazione emerge un suo ruolo attivo, essendo i suoi amministratori indicati come Italian Senior Advisor di Merrill Lynch nelle varie presentazioni consegnate al Comune ed avendo essi partecipato attivamente alla fase di strutturazione dell'operazione per cui è causa, risultando responsabili insieme con la Banca, per comportamenti attivi ed omissivi, nella produzione del danno cagionato al Comune. Risultano così verificati i presupposti del vincolo di connessione delle domande e dell'interesse ad una sola istruttoria ed a una pronuncia nel merito sostanzialmente unica (in termini, cfr. Cass. S.U. nn. 25875 e 5090 del 2008, quest'ultima relativa a fattispecie in cui erano stati convenuti in giudizio, oltre ad una banca italiana, società e banche estere).

Ulteriore elemento di collegamento con la giurisdizione italiana va poi individuato nel criterio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento CE, che prevede, come foro speciale, quello del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o doveva essere eseguita; dovendosi intendere come tale, nel caso delle prestazioni di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (e, quindi, nel caso di specie, a Venezia). In proposito, queste stesse sezioni unite (Cass. n. 2224 del 2010) hanno chiarito che, nell'ordinamento comunitario, il concetto di "prestazioni di servizi" comprende anche l'attività di consulenza.

Resta da esaminare, ora, la tesi della Merrill Lynch, secondo cui la vicenda sarebbe disciplinata dall'ISDA Master Agreement, che contiene una clausola di proroga in favore della giurisdizione inglese; deroga che sarebbe di tale ampiezza da precludere alla cognizione del giudice italiano non solo la decisione delle controversie contrattuali, nascenti dagli specifici accordi, ma anche quelle extra o precontrattuali, connesse con quella. Riguardo a tale argomento va premesso che, alla luce della costante giurisprudenza tanto della Corte di giustizia delle Comunità Europee quanto di queste stesse Sezioni Unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo, e vanno distinte dall'accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede. L'interpretazione della clausola attributiva di competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo ambito di applicazione, spetta poi al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (Corte di giustizia, sentenza CE 3 luglio 1997 in causa C-269/95; sentenza 9 novembre 2000 in causa C-387/98; Cass. S.U. n. 4634 del 2007; n. 2224 del 2010). Occorre, dunque, ribadire (in continuità di quanto già affermato dalla menzionata Cass. S.U. n. 2926/12) che la formula

“relating to this Agreement” in relazione all’accordo), contenuta nell’ISDA Master Agreement ed invocata dalla banca convenuta, non induce, nella sua letterale traduzione, il riferimento a tutte le controversie, sia contrattuali che extracontrattuali, comunque collegate all’adozione contrattuale degli strumenti derivati, nel cui ambito è stata invocata la disciplina generale dell’ISDA. Piuttosto, è sufficiente richiamare le regole ermeneutiche proprie del diritto interno, ed in particolare quelle di cui agli artt. 1362, 1364 e 1370 c.c., per concludere in senso diametralmente opposto a quello auspicato dalla banca, ossia che la clausola di cui all’art. 13 ISDA Master Agreement, proprio per il suo senso letterale, estende la sua efficacia alle sole controversie attinenti al contratto, non anche a quelle di natura extracontrattuale, in relazione alle quali la giurisdizione italiana si fonda, come s’è detto, sull’art. 5, n. 3, del Regolamento.

In conclusione, rispetto alla controversia in oggetto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. La circostanza che all’epoca della notificazione della citazione non era stata ancora statuita da questa Corte la giurisdizione in analoghe vicende giudiziarie induce all’intera compensazione tra le parti delle spese sostenute nel giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio per regolamento di giurisdizione.

Cass. Sez. U, Ordinanza n. 1311 del 19/01/2017

Presidente: RORDORF RENATO. Est./ensore: ANTONIO DIDONE. Relatore: ANTONIO DIDONE.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Causa risarcitoria promossa da ente pubblico nei confronti di istituti di credito, alcuni dei quali con sede all’estero - Comportamento tenuto in fase precontrattuale idoneo a cagionare grave pregiudizio - Evento dannoso verificatosi in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento. Qualora un ente pubblico promuova una causa risarcitoria complessa nei confronti di alcuni istituti di credito - alcuni dei quali con sede all’estero - avente ad oggetto, in via principale, l’illecito extracontrattuale consistente nell’aver tenuto, nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato, condotte illecite tali da arrecare grave pregiudizio all’ente stesso, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ove l’evento dannoso si sia verificato in Italia, ai sensi dell’art. 5, n. 3), del Regolamento CE 22 dicembre 2000 n. 44/2001, perché la regola del ‘locus commissi delicti’ trova applicazione anche in materia di responsabilità precontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Legge 28/12/2001 num. 448 art. 41

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2926 del 2012 Rv. 621190 - 01

DALLA CUI MOTIVAZIONE:

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. Ignazio Patrone, nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da Dexia Crediop S.p.a. contro Regione Lazio e nei confronti di altri soggetti, non costituiti, ha depositato requisitoria scritta con le seguenti conclusioni:

«La Regione Lazio ha proposto una causa per risarcimento danni nei confronti di vari istituti di credito, tra i quali Dexia, chiedendo l’accertamento della loro illecita condotta in relazione a contratti di interest rate swap, avendo mascherato il reale funzionamento dei meccanismi, legali e contabili, previsti per il calcolo dei costi e dei rischi sottesi alle operazioni ab origine già squilibrati e privi di convenienza economica.

La causa, pendente davanti al Tribunale di Roma, dopo una lunga fase che ha portato alla transazione delle posizioni della grande maggioranza delle banche convenute, è ancora in corso relativamente alla posizione della odierna ricorrente e di alcune altre Banche, qui intimiate ma non costituite.

Dexia contesta la giurisdizione italiana, essenzialmente in base ad una clausola di proroga contenuta nei contratti sottoscritti dalla Regione Lazio, clausola che viene analiticamente riportata, anche nella traduzione italiana, alle pagine 14 e 15 del ricorso. Sostiene infatti la ricorrente che l’azione svolta

dalla Regione dovrebbe definirsi come ‘contrattuale’, sia in base alla letterale formulazione delle domande, sia quanto alla sua natura ‘sostanziale’; da ciò l’applicabilità della clausola di deroga liberamente stipulata fra le parti.

Regione Lazio, al contrario, assume la natura extracontrattuale (e precisamente precontrattuale) della responsabilità attribuita alla sua controparte, con la conseguente applicabilità della consolidata giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla ordinanza n. 8034 del 2011 e, in particolare, dalla ordinanza n. 2926 del 2012, la quale ha affermato che: ‘Qualora un ente pubblico promuova una causa risarcitoria complessa nei confronti di alcuni istituti di credito - alcuni dei quali con sede all’estero - avente ad oggetto, in via principale, l’illecito extracontrattuale consistente nell’aver tenuto, nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato, condotte illecite tali da arrecare grave pregiudizio all’ente stesso, sussiste giurisdizione del giudice italiano, ove l’evento dannoso si sia verificato in Italia, ai sensi dell’art. 5 n. 3), del Regolamento CE 22 dicembre 2000 n. 44/2001, perché la regola del ‘locus commissi delicti’ trova applicazione anche in materia di responsabilità precontrattuale’.

La pressoché perfetta sovrapposibilità del caso deciso con la ricordata ordinanza con quello oggetto del presente regolamento, esime lo scrivente dal dover fornire ulteriore spiegazione alla conseguente richiesta di rigetto del ricorso e di affermazione della giurisdizione italiana.

Del resto tale indirizzo delle Sezioni Unite non ha mai conosciuto ripensamenti o sbavature avendo trovato al contrario convinto e motivato riscontro nella ordinanza n. 19675 del 2014, emessa sul ricorso del Comune di Venezia c. Merrill Lynch, dove sono stati esaminati e risolti tutti i possibili profili della questione, qui nuovamente sollevati da Dexia.; P.q.m. chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano adito».

Nel termine di cui all’art. 380 ter cod. proc. civ. è stata depositata memoria per la ricorrente.

2.- La Corte condivide integralmente le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono, non scalfite dal contenuto della memoria difensiva, che fa richiamo al Regolamento UE n. 1215/2012, non applicabile *ratione temporis* perché applicabile soltanto dal 10 gennaio 2015 (art. 81 Reg.).

Del pari irrilevante è il richiamo al precedente costituito da Sez. U, n. 22554 del 2014, nel quale la domanda proposta dall’ente pubblico nei confronti della società Dexia era diretta alla dichiarazione di nullità dei contratti stipulati con la ricorrente.

Infine, quanto alla ribadita (con la memoria) richiesta di rimessione pregiudiziale, va ripetuto che alla luce della costante giurisprudenza tanto della Corte di giustizia quanto di queste stesse sezioni unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo, e vanno distinte dall’accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede.

L’interpretazione della clausola attributiva di competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo ambito di applicazione, spetta poi al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (Corte di giustizia, sentenza CE 3 luglio 1997 in causa C-269/95; sentenza 9 novembre 2000 in causa C-387/98; Cass. ss.uu. n. 4634 del 2007; n. 2224 del 2010). Talché non può che essere confermato che ‘la formula relating to this Agreement, contenuta nell’ISDA Master Agreement’ non può essere intesa nel senso ampio, tale da ricomprendere la domanda fondata su illecito extracontrattuale (v. Sez. un., n. 2926 del 2012).

Va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine al giudizio promosso dalla Regione Lazio. ...